

CDLXXIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

	PAG.
Congedo	28089
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	28122
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1956-57. (2331)	28092
PRESIDENTE	28092
SCHIRATTI	28092
DOMINEDÒ, <i>Relatore</i>	28096
GIANQUINTO	28097
LACONI	28097
MARAZZA, <i>Presidente della Commissione</i>	28097
BARTESAGHI	28097
JACOMETTI	28106
LA SPADA	28114
GIRAUDO	28117
Proposte di legge :	
(<i>Annunzio</i>)	28089
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	28089, 28122
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	28090
CHIARAMELLO	28090
JERVOLINO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	28090, 28091
PITZALIS	28090
Corte costituzionale (<i>Trasmissione di atti</i>)	28090
Per la discussione di una proposta di legge :	
NICOLETTO	28123
PRESIDENTE	28123

La seduta comincia alle 10.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Malagodi.

(*È concesso*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, già approvata dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata da quella X Commissione permanente:

« Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (693-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente che già l'ha avuta in esame, nella stessa sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati.

COLASANTO ed altri: « Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, for-

niti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (2414);

VALESCCHI: « Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 » (2415);

DE MARIA ed altri: « Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (2416);

BARBIERI ORAZIO. « Sistemazione dell'Archivio di Stato di Firenze e restauri alla Galleria degli Uffizi » (2417).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede, dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanze dell'autorità giudiziaria per la rimessione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi nel corso dei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Gli atti sono depositati in segreteria a disposizione dei deputati.

L'elenco delle ordinanze sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Chiaramello:

« Proroga del collocamento a riposo di professori di ruolo già dispensati dal servizio per motivi politici » (2233).

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgerla.

CHIARAMELLO. La proposta di legge tende a perfezionare una norma già emanata a favore dei professori universitari di ruolo.

È noto, infatti, che con l'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, venne disposto che l'età per il collocamento a riposo dei professori universitari, i quali durante l'infausta dittatura furono allontanati dall'insegnamento per motivi politici, fosse portata da settant'anni a settantacinque.

Successivamente, con legge 4 luglio 1950, n. 498, venne concesso a tutti i professori universitari di rimanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età e precisamente di rimanere per altri cinque anni nella posizione di fuori ruolo, e ciò fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, con tutti gli emolumenti.

Di conseguenza, è facile constatare che i professori universitari, i quali furono riammessi in servizio in età avanzata dopo la liberazione per avere subito condanne di indole politica, pur essendo stati trattenuti in servizio fino al settantacinquesimo anno di età per il surricordato decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, non hanno avuto alcun vantaggio rispetto agli altri professori, i quali, ripeto, vengono trattenuti nella posizione di fuori ruolo con tutti i vantaggi economici fino al settantacinquesimo anno di età.

Ritengo quindi giusto che, per quei pochissimi professori i quali furono perseguitati dal passato regime, si debba adottare la norma secondo la quale essi, al compimento del settantacinquesimo anno di età, possano rimanere per cinque anni nella posizione di fuori ruolo fino, cioè, al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età.

Non vi è chi non veda la equità di tale proposta di legge, che mira a mettere su un piede di uguaglianza sia i professori che ebbero mantenuta la cattedra nel passato ventennio e sia coloro, invece, che provarono i rigori della passata dittatura, per averla combattuta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Chiaramello.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco:

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2731).

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgerla.

PITZALIS. La relazione alla proposta di legge offre elementi di valutazione e di giu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

dizio più che sufficienti circa i motivi che hanno ispirato e sono a fondamento della proposta stessa.

Se è vero, come è vero, che a base di ogni norma debbono esservi motivi di giustizia e di equità che ne giustifichino il contenuto, mai, come nel caso in esame, elementi di giustizia hanno militato a favore di un provvedimento legislativo!

Trattasi di disposizioni rivolte alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

I ruoli organici di detto personale, che inquadrano segretari economi, applicati di segreteria, censori e prefetti di disciplina, bidelli, macchinisti, custodi ed inservienti, sono stati finora negletti e dimenticati. Essi, da tempo, attendono l'adeguamento che ora si propone e che è rivolto ad eliminare le condizioni di inferiorità di trattamento economico e di sviluppo di carriera attuali. Le categorie interessate attendono e meritano questo atto di giustizia dalla Camera italiana.

Ciò premesso, passo ad esporre brevemente il contenuto delle disposizioni.

I segretari economi, i quali accedono ora alla relativa carriera con il diploma di ragioniere, vengono inquadrati nella carriera di concetto, prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Le qualifiche sono indicate nella tabella A annessa alla proposta di legge. Il personale del quale trattasi, quando perverrà alle qualifiche più elevate, e cioè a quelle di primo segretario economo e di segretario economo principale, sarà destinato alle scuole ed istituti che, oltre alla popolazione scolastica molto numerosa, presentino esigenze particolari connesse con il funzionamento dei laboratori, officine, gabinetti sperimentali o di analisi dipendenti. Gli applicati di segreteria, ora appartenenti al gruppo C, vengono inquadrati nella carriera esecutiva, prevista dall'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

I censori di disciplina, ora inquadrati nel gruppo B, i quali accedono all'attuale carriera con il titolo di studio di scuola media di secondo grado, passano alla carriera di concetto prevista dal citato articolo 30. I prefetti di disciplina, i quali entrano ora nella relativa carriera con il titolo di studio di scuola media di primo grado e sono perciò inquadrati nel gruppo C, passano anche essi alla stessa carriera di concetto dei censori di disciplina (tabella B annessa), tenuto conto che le funzioni delle due categorie sono iden-

tiche. L'unificazione della carriera importa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Per il personale di custodia, comprendente bidelli, macchinisti, custodi ed inservienti, viene istituita la carriera ausiliaria (tabella D annessa) corrispondente a quella prevista dall'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per lo svolgimento delle carriere e l'accesso alle medesime, valgono le norme dettate dal più volte ricordato decreto presidenziale. Per quanto, in particolare, riguarda l'accesso alla carriera dei segretari economi, provvede l'articolo 3 della proposta di legge.

Il contingente dei posti negli organici stabiliti nei quadri annessi, è determinato in relazione alle esigenze delle scuole, istituti e relativi convitti dipendenti.

La distribuzione razionale del personale, il contingente in relazione agli accresciuti bisogni e la revisione delle assegnazioni sono regolati dagli articoli 4 e 5 della legge. Altre norme finali e transitorie valgono per la prima applicazione della legge stessa.

Per l'inquadramento del personale, ora in servizio di ruolo, nelle nuove qualifiche, si terrà conto dell'anzianità e delle mansioni esplicate, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Per l'inquadramento, però, nelle più alte qualifiche il criterio dell'anzianità è temperato con quello del merito comparativo.

Tutto ciò fin qui premesso valga ad illustrare gli intendimenti della presente proposta di legge, la quale è rivolta a dare un assetto definitivo al benemerito personale non insegnante delle scuole e istituti di istruzione tecnica in nuovi ruoli più rispondenti alle esigenze di servizio e alle aspirazioni delle categorie interessate. Mi auguro, pertanto, onorevoli colleghi, che con l'approvazione della presente proposta di legge, vogliate accogliere i voti del personale interessato, che da tempo attende il riconoscimento del suo silenzioso ma importante lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JERVOLINO MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pitzalis.

(E approvata).

Le due proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con la consueta riserva per la sede.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1956-57 (2331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Schiratti, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Berzanti, Biasutti e Driussi:

« La Camera

invita il Governo:

a) a considerare l'opportunità di rinegoziare con l'Austria il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza,

b) a considerare la opportunità di spostare il campo di tiro dalla Valseisera a località ove le esercitazioni portino minor nocu-mento economico;

c) a riportare la tranquillità tra le popolazioni della Valcanale.

1°) assicurando che gli annui quattromila metri cubi di legname da opera assegnati all'Ente Tre Venezie — e ove si ritenga di rispettare e conservare l'assegnazione stessa — siano lavorati *in loco* e non asportati allo stato di tondame;

2°) definendo d'accordo con le popolazioni locali interessate il rapporto permutativo tra legna da brucio e legna da opera,

3°) consentendo — determinando le forme — che i soggetti dei diritti di servitù sulla foresta di proprietà del Fondo culto siano chiamati a collaborare nella formazione dei piani tecnici di utilizzo della foresta stessa ».

L'onorevole Schiratti ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

SCHIRATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ruberò non molti minuti alla Camera, non già per considerazioni di politica generale del Ministero dell'interno, argomento sul quale mi sarebbe più agevole parlare, poiché mi riuscirebbe assai gradito fare le lodi della politica generale del Ministero dell'interno (e fare le lodi è sempre più facile e, come dicevo, più gradito), ma per fare al-

cune considerazioni, alcune osservazioni, alcuni rilievi, che spero non rasentino la critica non accettabile, su un problema particolare.

In verità questo problema, come vedremo, attiene alla competenza di diversi ministeri: difesa, esteri, interno, agricoltura; e, nella scelta della sede in cui fare queste mie osservazioni, mi sono deciso per la discussione del bilancio dell'interno, perché mi pare prevalente la condizione di proprietà della foresta, di cui parlerò, da parte del Ministero dell'interno e perché mi pare prevalente la condizione dell'umore di alcune popolazioni abitanti nella Val Canale, dove esiste la foresta di cui parlerò.

Di che si tratta? Con il trattato di San Germano, l'Italia annetté al suo territorio quella che in italiano si chiama la Val Canale, che è una lunga, ubertosissima, verdissima valle che parte dalla vecchia Pontafel, attualmente Pontebba Nuova, e che va fino al valico di Coccau, che separa attualmente l'Italia dall'Austria. Fino al 1866, questa valle era il confine tra l'Austria e l'Italia; dopo il 1919, ossia dopo il trattato di San Germano, è il confine tra l'Italia e l'Austria: ma sempre di terra di confine si è trattato e si tratta.

Questa valle ha una proprietà prevalentemente collettiva. Su 38 mila ettari di terra di cui è composta, ben 23 mila sono di proprietà del Fondo per il culto, e un'altra forte aliquota è di proprietà delle foreste demanali, del demanio pubblico e dei comuni. La proprietà privata è ridotta al minimo, ma la prevalenza, e cioè il 58 per cento della proprietà di questa valle, è in mano al Fondo per il culto. E in rapporto a questa proprietà del Fondo per il culto, che è in gran parte composta da una foresta, che io devo prospettare un diffuso e profondo senso di malumore che vi è in quelle popolazioni. Perché questo malumore? Bisogna che io racconti brevissimamente alla Camera alcuni precedenti storici.

L'Austria aveva una sua politica di confine, e non dispiaccia a nessuno che noi diciamo che quella era una saggia politica di confine. Infatti in quelle zone l'Austria aveva adottato due criteri di favore: sgravio quasi totale dagli oneri fiscali (non ne parlerò più perché non intendo insistere su questo punto); emissione, da parte di Francesco Giuseppe, di diverse patenti imperiali, importantissima e prevalente quella del 5 luglio 1853, con la quale in sostanza si decretava che i boschi della Val Canale dovevano costituire e costituivano un fondo di beneficenza che doveva servire esclusivamente per il sostentamento e

il benessere delle popolazioni residenti. Con costituzioni successive del 1871 e del 1873 questo criterio, precisato nella patente imperiale del 5 luglio 1853, venne concretato in diritti di servitù su quei boschi a favore dei focolari e cioè a favore delle case abitate dalle singole famiglie residenti nella valle. Cosicché, al momento del trattato di San Germano noi avevamo che il 60 per cento circa di proprietà di quella valle era di proprietà del Fondo di religione della Carinzia e che su questa proprietà vastissima e redditizia i residenti in quella valle avevano un loro diritto di servitù: fondo dominante o fondi dominanti le case di abitazione, fondo servente tutta quella foresta.

Con il trattato di San Germano arrivò l'Italia e la foresta del Fondo di religione carinziana passò al nostro Fondo culto. Non dispiaccia a nessuno che io dica che una delle prime cose che le nostre amministrazioni ritennero di fare fu quella di contestare il diritto a queste popolazioni. Lunghe contestazioni giudiziarie furono risolte fortunatamente con sentenza della Cassazione, che riconobbe che quei diritti erano intangibili e dovevano essere rispettati e non assimilati agli usi civici e quindi incorporati e sottoposti alla legge speciale degli usi civici.

La seconda cosa che facemmo fu quella di tentare di diminuire i diritti dei focolari, cioè dei fondi dominanti, e le popolazioni — in considerazione di tanti fatti e avvenimenti, sia pure discutibili — accettarono la diminuzione dei loro diritti.

Poi seguì un certo periodo di discreta tranquillità nei rapporti fra il proprietario (amministrazione del Fondo per il culto) e le popolazioni.

Alla guerra 1940-45 seguì (ed ecco che qui mi fermo e dovrò fermarmi nelle mie considerazioni) un complesso di atti, di fatti, di disposizioni, di trattative per cui gli aventi diritto — cioè le popolazioni residenti in sito — entrarono nella persuasione (non direi soltanto nel sospetto o nel dubbio, ma nella persuasione) che vi fosse in atto un tentativo di conculcare i loro diritti, entrarono nella persuasione di non avere più la protezione che un tempo avevano avuto, che in quella valle si tentasse di arrivare ad una certa svolta per tutto quanto attiene ai rapporti fra loro e questa grande foresta del Fondo per il culto.

Perché quelle popolazioni sono entrate in questo stato d'animo? Perché si lagnano (non so quanto fondatamente o meno; lo vedremo) dell'amministrazione centrale. Esse sono per-

suase che da qualche tempo si sia iniziata o si tenti di iniziare una politica a lunga scadenza, tendente a svuotare i loro diritti, a misconoscere il loro interesse prevalente alla buona conservazione di quella foresta. Da ciò — come è facile comprendere, in mezzo a popolazioni prevalentemente di origine austriaca e slovena — critiche, malumori, raffronti fra una vecchia politica di confine e una nuova.

Specificatamente, quelle popolazioni credono di appuntare le loro considerazioni, le loro critiche e i loro raffronti su tre punti. Il primo non è veramente di competenza del Ministero dell'interno, ma tuttavia devo accennarvi, perché non posso sminuzzare e non ho creduto di sminuzzare l'esame dell'argomento nei diversi dicasteri. Il primo punto, veramente, riguarda prevalentemente il Ministero degli esteri. Questo primo punto, sul quale queste popolazioni hanno rilievi da fare, riguarda l'accordo di Firenze. Per il trattato di San Germano, tutte le famiglie di Ugovizza, che è un grosso borgo della vallata, hanno conservato dei diritti di servitù sulla foresta di Kessenwald, che è in Carinzia, che è cioè rimasta nel territorio austriaco. Dopo il trattato di San Germano, che riconobbe agli abitanti di Ugovizza il loro diritto sulla foresta di Kessenwald, questi diritti — in forma salutaria e non regolare — si poterono esercitare. Dall'*Anschluss* in poi, questi diritti vennero completamente ignorati.

Finita la guerra nel 1945 e risolta la questione, si svolsero delle trattative fra governo italiano e governo austriaco, trattative che culminarono nell'accordo 16 luglio 1954 stipulato in Firenze fra i rappresentanti dei due governi.

Le popolazioni di Ugovizza non sono contente di questo trattato. Esse osservano (e se la cosa fosse vera — come dovrei ritenere — un po' di ragione l'avrebbero) di essere venute a conoscenza del contenuto degli accordi di Firenze non già dalle autorità italiane, ma da quelle austriache. Dalle autorità italiane non hanno mai saputo alcunché.

Osservano inoltre che alle proteste fatte contro questo accordo, per il motivo che poi dirò, l'Austria rispose. Essa inviò (cosa strana) suoi rappresentanti ufficiali in territorio italiano a spiegare, a popolazioni che hanno cittadinanza italiana, l'accordo fatto con lo Stato italiano, ma che l'Italia non aveva né comunicato né chiarito a quelle popolazioni, pur avendo il nostro governo già presentato l'accordo al Parlamento per la ratifica.

Devo dare atto che successivamente il Ministero degli esteri pose una remora all'ap-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

provazione, nella convinzione che prima di approvarlo bisognava riflettere.

Ma le popolazioni ancora si lamentano per il fatto che, senza essere sentite, e in contrasto con tutti i precedenti delle patenti imperiali austriache e delle ripetute sentenze degli organi amministrativi e giudiziari austriaci, si sia stabilito nell'accordo che fra legna da ardere e legna da opera vi sia il rapporto di un metro cubo di legna da opera contro cinque metri cubi di legna da ardere.

Faccio notare che in questa foresta la legna da ardere non esiste quasi più, perché viene prevalentemente o quasi esclusivamente curata la legna da opera, e ciò per ragioni economiche apprezzabili. Si tratterebbe dunque di vedere quale è il diritto di ciascun fondo dominante per un metro stereo di legna da ardere dato che questa difetta.

Nell'accordo si dice che per ogni cinque metri steri di legna da ardere si darà un metro cubo di legna da opera. Le popolazioni di Ugovizza si lamentano di questo accordo, che ritengono favorevole al fondo servente della foresta di Kessenwald, accordo troppo facilmente ottenuto dal governo austriaco e troppo facilmente concesso dal Governo italiano.

Io consiglio e chiedo che il Governo non insista per la ratifica di questo accordo. Si negozi ulteriormente con il governo austriaco, il quale si è accorto della cattiva accoglienza che le popolazioni austriache e slovene locali fecero all'accordo stesso, e nelle nuove negoziazioni non si ignorino ostentatamente, come si è fatto in passato, gli umori, le idee e gli interessi delle popolazioni locali.

Il secondo motivo di insoddisfazione di queste popolazioni è relativo a un fatto che non riguarda specificatamente il Ministero degli esteri, ma che tuttavia ha una sua importanza e che non so per quale strana combinazione ha trovato tutte le porte chiuse: nessuno ha voluto nemmeno dare la sensazione di interessarsi del problema.

Questo punto si individua nel campo di tiro della Valsaisera, una delle convali, forse la più bella, della grande Val Canale. In questa convalle appunto, ricchissima ed ubertosa, è stato istituito da diversi anni un campo di tiro che fa scempio di quei boschi e di quei prati, rende inaccessibile la zona durante l'estate, quando hanno luogo le esercitazioni, mentre la convalle medesima è inaccessibile d'inverno per la neve.

Le popolazioni hanno presentato richieste, preghiere, sollecitazioni, suggerimenti ripetuti alle autorità militari affinché spostassero in altri luoghi idonei il campo di tiro, in modo

da evitare danni, ma le autorità militari nemmeno hanno risposto.

Non voglio giudicare di decisioni militari, perché non ho competenza di queste cose: certo però che, se le autorità militari, nel regolarsi in questa materia, hanno adoperato lo stesso criterio con cui fino ad ora si sono opposte alla costruzione di un nuovo ponte ferroviario sul Tagliamento e della autostrada Trieste-Venezia, dovrei dire di trovarmi di fronte ad una mentalità che mi limito a dichiarare sorpassata.

Ed eccoci arrivati al punto che interessa più da vicino il Ministero dell'interno.

È in atto, signor ministro, un pericoloso grande processo di depauperamento della foresta di proprietà del Fondo per il culto. Sostengono i tecnici della valle e della locale camera di commercio che quella foresta è in declino per l'eccessivo sfruttamento del passato, in quanto ha subito un utilizzo che va al di là della linea tecnica di ben 120 metri cubi di legname da opera.

Il Ministero dell'agricoltura, cui ripetutamente facemmo presente l'inconveniente, cui sottolineammo la necessità, per l'interesse collettivo, che quella foresta non fosse portata al degradamento in cui furono portate nel secolo passato le foreste della nostra Carnia, trattandosi di una valle che poteva essere aditata ad esempio per la sua sistemazione boschiva e fluviale e che tale doveva essere conservata, rispose che il depauperamento non gli risultava: non gli risultava, onorevoli colleghi, in base ad un rapporto della sua direzione forestale.

Evidentemente abbiamo protestato contro questo rapporto, non essendo concepibile che il giudizio su una determinata opera sia dato dall'imputato. La gestione di quelle foreste, infatti, è affidata all'Azienda forestale dello Stato ed è evidente che un giudizio sulla situazione della foresta non può darlo chi eventualmente, se un depauperamento c'è, sarebbe l'organo responsabile.

A parte, comunque, che sussista o meno il degradamento (ma sussiste), noi dobbiamo sottolineare con le popolazioni interessate che i pericoli per il futuro sono ancora maggiori. Si ritiene che quelle foreste possano dare, con uno sfruttamento razionale, non più di 26 mila metri cubi di legname da opera. Contro questa voce attiva stanno 20 mila metri cubi che appartengono ai fondi dominanti e 4 mila metri cubi che vanno all'azienda forestale o, meglio ancora, al Fondo culto che si è impegnato, non si sa perché, con quale legittimità ed a quale titolo, a darlo all'Ente delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

Tre Venezie a prezzo di favore; poi vi sono 12 mila metri cubi che sono necessari per alimentare le segherie demaniali di Tarvisio e di Gorizia. Sono quindi 36 mila metri cubi contro una potenzialità della foresta di 23 mila.

E noti il Governo che, secondo quanto a noi risulta, per un recente patto intercorso tra il fondo culto e la direzione generale delle foreste demaniali, vi sarebbe un accordo su queste basi per 30 anni; talché è da prevedersi che se per 30 anni quelle foreste subiranno un depauperamento annuo di 10 mila metri cubi, in 30 anni non vi saranno più foreste.

Di fronte a questa situazione l'ente gestore (sia detto sommessamente, l'amministrazione dello Stato poteva fare una scelta migliore, perché non capisco come le aziende demaniali delle foreste possano essere organi che controllano i tagli e nel contempo organi che conducono in affitto e sfruttano, in queste condizioni, una foresta) non ha altra via di uscita che o mancare agli impegni assunti, o deprimere i diritti dei fondi dominanti, o depauperare le foreste.

Ecco che qui si profila subito il tentativo che si fa di non riconoscere i diritti dei fondi dominanti. Quale è il tentativo in atto e quale il punto sui cui ancora si discute, e che deve essere risolto per la tranquillità di quelle popolazioni, e risolto con criteri di giustizia?

Sulla scia dell'accordo negoziato a Firenze con l'Austria, si vorrebbe instaurare in tutta la Val Canale il criterio — a mio giudizio ed a giudizio delle popolazioni — leonino: che un metro cubo di legname da opera equivale a 5 metri cubi di legname da brucio.

Evidentemente con questa imposizione che si tenta di fare in via amministrativa si viene a diminuire l'onere che grava sulla foresta, ma si vengono a diminuire, a conculcare, a disconoscere i diritti di quelle popolazioni.

Mi sia consentito dire — poiché ho preso la strada di fare delle osservazioni che credo utili — che quelle popolazioni che hanno visto assegnare ai dipendenti locali dell'Azienda forestale un metro cubo di legname da opera per un metro cubo di legname da brucio per tutti gli anni passati, non possono non fare il raffronto del trattamento che a loro si vuol fare, trattamento così gravemente differenziato da quello dei dipendenti dell'azienda forestale che gestisce la foresta.

Vorrei pregare il Governo di considerare la gravità di questa situazione. Sono quasi 20 mila cittadini italiani, non di origine italiana, che sono in questa situazione. Il tema è sul tavolo, lo si discuta, lo si esamini con

criteri di equità, con criteri di serenità, non si potrà forse arrivare all'1-1 (come, d'altro canto, ripetute sentenze austriache hanno consacrato spettare a quelle popolazioni), ma non si può nemmeno arrivare a quel leonino rapporto di 1-5.

Questo è il primo punto sul quale volevo richiamare l'attenzione del Governo. E passo a trattare il secondo punto.

Sotto l'Austria quelle popolazioni, appunto perché le più interessate al modo e alla tecnica di sfruttamento di quelle foreste, avevano il diritto di esaminare ed eventualmente di fare rilievi sui piani tecnici di sfruttamento della grande foresta, nel senso che ogni 10 anni il proprietario preparava il piano di sfruttamento, e i consorzi dei fondi dominanti avevano il diritto di vedere se quel piano rientrava nei limiti tecnici. Da quando è subentrata la nostra amministrazione, le nostre autorità amministrative pretendono che quelle popolazioni non debbano interferire in materia, in quanto l'unica parola in proposito spetta ad esse. Eppure questa gente ha assistito a dei tagli con conseguente depauperamento delle foreste, e chiede che i piani tecnici siano ad essa sottoposti; piani tecnici che, in contravvenzione all'articolo 130 della legge 30 dicembre 1923, non vengono nemmeno sottoposti al comitato forestale della camera di commercio dall'amministrazione forestale. Si chiede, insomma, che questi piani possano formare oggetto dei rilievi delle popolazioni interessate, dato che se la foresta dovesse essere depauperata, le prime, se non le uniche ad essere danneggiate, sarebbero proprio esse.

Perché si deve misconoscere loro questa possibilità che fu sempre riconosciuta fino al trattato di San Germano e che comunque non si capisce in che cosa possa nuocere? Perché questa istanza non può essere accolta? Perché ci si deve chiudere in una negativa assoluta di questo genere: noi siamo l'amministrazione dello Stato e non accettiamo ingerenze?

Occorre della buona volontà da parte di tutte le amministrazioni interessate (Ministero dell'agricoltura, Fondo per il culto, Ministero degli affari esteri e Ministero della difesa per la parte di sua competenza), per eliminare il senso di malumore e di sfiducia, di allarme e di critica che serpeggia tra quelle popolazioni. Bisogna affrontare questo problema, che noi stiamo prospettando da anni, e per il quale abbiamo motivo di lamentarci di non essere stati ascoltati. Inoltre occorre che il problema sia affrontato e risolto senza scarico di competenze da un'amministrazione

all'altra, in modo da non poter comprendere chi debba prendere un'iniziativa. Si radunano intorno a un tavolo gli organi rappresentativi degli interessati e quelli rappresentativi delle amministrazioni interessate, e i punti controversi siano esaminati serenamente, al lume del principio che quella foresta va gestita prevalentemente e primariamente nel rispetto delle regole tecniche, e nella considerazione che quella foresta deve innanzitutto adempiere agli obblighi quale fondo servente verso i fondi dominanti. Se poi vi è un residuo attivo, questo vada al Fondo per il culto, per i suoi fini istituzionali.

I punti da risolvere, i punti da discutere, signori del Governo, sono: 1°) legittimità dell'assegnazione a prezzo di favore di 4 mila metri cubi all'Ente delle tre Venezie, per 30 anni, ove se ne riconosca la legittimità, si garantisca che quei 4 mila metri cubi restino nella loro valle e non debbano uscirne ai fini della lavorazione; 2°) fissazione onesta, equa, del rapporto legno da brucio a legno da lavoro, togliendo questo punto all'arbitrio del funzionario o della amministrazione, in quanto deve essere frutto di un concorde negoziato, liberamente, equitativamente e serenamente; 3°) riconosciuto il diritto e l'interesse dei fondi serventi a che si utilizzi la foresta secondo piani tecnici, determinare le modalità e la forma per cui i piani stessi non diventino esecutivi al di là e al di fuori di una concorde volontà degli interessati; 4°) forma di gestione — e qui è il punto più delicato — della foresta l'attuale non soddisfa, l'attuale è pericolosa. Si considerino da parte delle amministrazioni tutte le possibilità di ispirarsi ai paragrafi 1 e 2, sezione seconda, capo secondo, titolo IV della legge 30 dicembre 1923, attraverso l'istituzione di una azienda speciale dove vi sia la confluenza delle amministrazioni interessate e degli interessati dei fondi dominanti.

Penso che se questi argomenti verranno affrontati e serenamente discussi sulla base dei diritti quesiti, un accordo non sarà difficile e la quiete, la tranquillità tornerà in tutta quella vasta valle e, con il ritorno della quiete, noi avremo, voi avrete fatto, non solo un'opera di giustizia, ma, soprattutto, un'opera di saggezza politica. (*Applausi al centro*).

DOMINEDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione sul metodo dei lavori cui si è ispirata la Commissione anche nella stesura della relazione e questo in conformità di quel minimo di esperienza che

dieci anni di attività parlamentare deve averci fornito e che noi dobbiamo avere acquisito.

La Commissione nella sua maggioranza ha tentato con la massima fedeltà di trascrivere nel testo depositato presso la Presidenza della Camera i punti emersi come volontà della maggioranza. Nel mentre, per quanto riguarda i punti espressi da altri colleghi nel corso della seduta nella quale fu discusso il bilancio e vennero nominati i relatori (ed io faccio appunto questa dichiarazione anche a nome dell'altro relatore e del presidente della Commissione), la relazione tenta di tener conto anche di singole opinioni (come fa fede il testo), ad esempio dell'onorevole Ferri, dell'onorevole Viviani, tutte riguardanti una serie di problemi interessanti, per cui la minoranza esprime pareri che potevano coincidere o no con quelli della maggioranza. Ad esempio, su qualche punto vi fu coincidenza, così quando l'onorevole Ferri sollecitò la riforma di alcune leggi per adeguarle alla Costituzione a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, e la Commissione nella sua maggioranza concordò, ed anzi disse che, riferendosi ai precedenti legislativi già avviati dal Governo, riteneva questo compito organicamente di competenza del Parlamento.

È evidente, ed ecco il succo della mia dichiarazione, che i temi sottolineati dai singoli membri della Commissione nel corso della seduta destinata all'esame del bilancio hanno ottenuto in sede di Commissione un esame analitico ed approfondito, con visione dei diversi punti di vista, nel mentre i temi non sottolineati, non sollecitati di proposito da singoli membri della Commissione — e questo dico nella pienezza della mia coscienza — non potevano trovare un'analisi pari a quella degli altri temi di proposito sollevati.

Dirò di più: vi sono alcuni aspetti, alcuni temi che, per l'armonia logica e politica della relazione, vengono in evidenza solo strada facendo, nel corso della stesura, e questi costituiscono, appunto, l'argomento del dibattito che si apre in Parlamento.

A me ciò pare di tutta evidenza, perché altrimenti dovremmo arrivare alla conclusione, mai vista nei precedenti parlamentari, che la relazione è fatta in partenza in Commissione, laddove dovrebbero — per ipotesi assurda — essere analizzati e discussi tutti i temi, temi di così complessa e vasta e proterforme materia, cosicché quasi noi avremmo il testo della relazione *a priori* anziché *a posteriori*.

Questo, a me pare, dimostra all'evidenza che il nostro dovere era che i temi trattati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

fossero posti in tale evidenza da trovare il più fedele specchio nella relazione; ciò che crediamo, in coscienza, di aver fatto.

Nel merito, ripeterò qui *ad literam* ciò che ebbi l'onore di dire insieme con il correlatore, e cioè che l'avvento della Corte costituzionale consentiva di rinviare il concetto dello Stato di diritto, presidio e garanzia costituzionale della politica interna. Questo portava, a nostro avviso, cioè dei relatori di maggioranza, « ad una più ferma concezione del principio, proprio conseguenziale a quello dello Stato di diritto, della parità di diritti e di doveri dei cittadini », ciò che non posso non riaffermare nella sua pienezza. È evidente che ora si apre il dibattito sul modo come interpretare questa formula.

Allrettanto era evidente il dovere della Commissione, in conseguenza di questa frase precisa, che sottopongo agli onorevoli colleghi della Camera, pronunciata in Commissione, dare gli estremi almeno dell'impostazione del dibattito: impostazione che avrebbe consentito di condurlo in profondità, ascoltando nel merito tutti i rilievi, tutte le critiche, tutte le eventuali obiezioni e anche le contropiche, se del caso, nel merito.

Questo è appunto l'oggetto della discussione.

GIANQUINTO. Nella relazione sono accennati temi politici di eccezionale importanza che in sede di Commissione non vennero nemmeno accennati. Su questi punti, quindi, vi è soltanto l'espressione del pensiero personale del relatore.

PRESIDENTE. Lo si vedrà nel corso della discussione.

GIANQUINTO. Possiamo anche chiedere la lettura del verbale.

DI VITTORIO. Questo grande giurista da operetta ha messo in discussione il diritto all'esistenza, in uno Stato democratico, delle libere organizzazioni dei lavoratori!

DOMINEDÒ, *Relatore*. Non è esatto. Non il diritto, ma il modo di esercizio del diritto.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. La relazione della Commissione non può mai essere l'espressione di un qualunque deputato. La relazione deve interpretare il pensiero dell'intera Commissione quale è maturato nella discussione e si è espresso nel voto.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Evidentemente.

LACONI. Quando sorge un dubbio sul fatto che questo documento rappresenti o meno il pensiero collegiale della Commissione, questo dubbio mi pare debba essere chiarito.

Ora in questo caso il dubbio non soltanto è stato formulato autorevolmente, ma appare anche fondato su argomenti solidi. La relazione costituisce la base del dibattito dell'Assemblea e questo dibattito non può continuare utilmente se prima la questione non venga risolta. Io pertanto richiederei soltanto questo: di accertare se questo documento interpreti o meno il pensiero unanime della Commissione. La pregherei perciò, signor Presidente, di sollecitare una dichiarazione dell'onorevole Marazza, presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione generale tutti gli iscritti a parlare potranno esprimere le proprie idee in proposito.

LACONI. Non è questione di discussione. La controversia è sul valore del documento. Dica il presidente della Commissione quale è la sua opinione e quella della Commissione.

MARAZZA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Presidente della Commissione*. Penso che si potrebbe dare lettura del verbale della seduta e che questa lettura chiarirebbe tutti i dubbi. Comunque, per dovere di lealtà, debbo dichiarare che la seduta nella quale la Commissione ha discusso del bilancio è stata — come sempre — necessariamente rapida, per cui la elencazione dei temi da trattarsi nella relazione è stata necessariamente sommaria. Di qui io penso sia sorto un equivoco. E cioè: da parte dei relatori si è creduto — e mi pare a ragione — di aver detto tutto quanto essi intendevano esporre nella relazione scritta; da parte della Commissione per contro non si sono discussi che alcuni temi, mentre altri, che nel corso della relazione scritta i relatori hanno creduto di dover porre in evidenza, sono invece passati completamente sotto silenzio. Io non desidero entrare in particolari. Desidero limitarmi a questa dichiarazione, che, d'altra parte, è forse superflua, perché i colleghi della maggioranza e della minoranza della Commissione che a quella seduta hanno preso parte possono lealmente testimoniare le stesse cose.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bartesaghi. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo singolare e insolito incidente, che si è verificato subito all'inizio della discussione del bilancio dell'interno, non è in realtà dovuto al fatto che i relatori, oltre ad avere espresso e tradotto nella relazione stessa quanto ha formato oggetto di discussione o di indicazione da parte della Commis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

sione competente, vi abbiano anche espresso opinioni di carattere più o meno personale ed abbiano toccato temi non esplicitamente affrontati in sede di Commissione.

La ragione di questo incidente e della tortuosa e proteiforme (quella sì) spiegazione iniziale che ha tentato di fornire il relatore onorevole Dominedò è un'altra: è che i relatori non hanno toccato temi che in sede di Commissione non sono stati affrontati, ma hanno espresso delle opinioni e hanno formulato degli inviti che una maggioranza democratica di una Commissione parlamentare non si sentiva né si può sentire di decentemente sottoscrivere. Ed è per questo che sono state necessarie le prescrizioni prima equivocate e successivamente, dalla discussione e dallo stesso intervento del presidente della Commissione, chiarite, che hanno interrotto momentaneamente questo dibattito, poiché non era pensabile che nel 1956, sotto il nome di una maggioranza democratica e di fronte ad un Governo che, all'atto della sua presentazione, ha fatto determinate dichiarazioni di cui nessuno qui si è dimenticato, non era pensabile che potesse pervenire ai deputati una relazione sedicente di maggioranza, la quale contenesse certe affermazioni, certe proposizioni, ma soprattutto che fosse ispirata nel suo complesso ad uno spirito così anti-democratico, da farla entrare persino in una polemica sottaciuta ma chiarissima con l'istituto della Corte costituzionale sull'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi a sinistra*).

GULLO. Esattissimo! Bell'esempio per un Parlamento democratico!

BARTESAGHI. Avrò forse occasione di fare qualche altro accenno al contenuto di questa relazione, per quanto la lettura affrettata che se ne è dovuta fare, perché essa è stata distribuita all'ultimo momento, non ci ha permesso, o almeno non ha permesso a me, di prenderla in considerazione in tutta la sua gravità in modo da darle una risposta adeguata.

Vorrei all'inizio di questo mio intervento richiamare l'attenzione della Camera su un fatto che forse, nel ritmo piuttosto affannoso e nello stesso tempo un po' spensierato di questi nostri lavori, rischia di non essere debitamente osservato. All'ordine del giorno dei lavori di questa Assemblea figura un argomento che, d'altra parte — si può dare già per scontato — non verrà posto in discussione: mi riferisco alla proposta di legge presentata dai deputati Martuscelli, Luzzato, Bozzi, Macrelli e Chiaramello, la quale contiene norme di ade-

guamento alle esigenze delle autonomie locali.

Vorrei partire da questo fatto, dalla storia cioè che ha avuto fino a questo momento la proposta di legge cui ho accennato, per alcune considerazioni sul problema dell'autonomia locale e sui riflessi politici che se ne possono rilevare.

Questa proposta di legge è stata presentata da oltre due anni al Parlamento: forse lo stesso primo firmatario avrà occasione, prima della chiusura di questi lavori parlamentari, di sottolineare qui davanti all'Assemblea la singolare vicenda di questa proposta di legge, la quale, dopo essere giunta molto tardi davanti alla Commissione competente nonostante l'importanza e la gravità della materia che essa riguarda, fu procrastinata, ritardata, insabbiata al di là di ogni limite e di ogni prescrizione regolamentare, per cui si verifica il fatto singolare che una proposta di legge, la quale si riferisce niente meno che all'adempimento di alcuni chiari e tassativi precetti costituzionali, arriva davanti all'Assemblea senza una relazione della Commissione, mentre pervengono relazioni di commissioni le quali esprimono pensieri, sentimenti, concetti, principi che una maggioranza la quale voglia dirsi democratica non si sente di poter sottoscrivere.

Proposte di contenuto costituzionale, quindi, restano per due anni davanti ad una Commissione e pervengono all'Assemblea senza che la Commissione stessa abbia assunto la responsabilità di un qualsiasi giudizio in proposito. E si noti che la proposta di legge a cui io mi riferisco riguarda l'adempimento parziale, quanto mai prudente, graduale e limitato, di un preciso precetto costituzionale, inoltre essa si poneva e si pone in armonia con altra legge già emanata, cioè con la legge 10 febbraio 1953 sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; e, in attesa che anche quest'altro adempimento della carta costituzionale venisse effettuato, si proponeva di dare attuazione, in limiti assai discreti e modesti, e del tutto ammissibili anche allo stato attuale della legislazione sul funzionamento degli organi, a taluni precetti costituzionali finora rimasti inadempiti.

Va rilevato che è inutile rendere ripetutamente omaggio ai moniti ed ai messaggi presidenziali per l'attuazione della Costituzione, è inutile porre come principio fondamentale del programma del Governo, all'atto della presentazione, quello dell'attuazione sollecita e rapida di tutti gli istituti costituzionali, se poi questi singoli istituti e le singole proposte

che li riguardano vengono con ogni espediente e pretesto ritardate nel loro itinerario parlamentare.

Questa proposta di legge, come ho accennato, scaturisce direttamente da un articolo esplicito e precettivo della Costituzione. L'articolo 130, nella sua parte fondamentale, costituisce la base su cui si fondano questi dieci articoli che intendono regolare la procedura in materia di esercizi di controllo da parte degli organi di tutela.

Il controllo di merito, infatti, così come è esercitato ancora attualmente secondo la vigente legge comunale e provinciale, cioè come potere di annullamento, è già un controllo che si fa in forma apertamente incostituzionale. Né vale qui l'osservazione che, in difetto di attuazione dell'istituto regionale nella sua generalità, cioè dell'organo previsto dallo stesso articolo 130 per l'esercizio di questo controllo in maniera ben diversa, la situazione attuale non debba venire rimossa. Questa tesi è inaccettabile, ove almeno si voglia essere, come si deve, rispettosi ed osservanti della Costituzione, giacché il dettato costituzionale è a questo riguardo pur sempre attuabile, qualunque sia l'organo che al momento e transitoriamente attua questo controllo e che potrebbe benissimo essere chiamato ad esercitarlo nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione, cioè sostituendo il controllo di merito come potere di annullamento con la forma del semplice invito al riesame.

L'articolo 130 della nostra Carta costituzionale, d'altronde, non è se non l'interpretazione e la attuazione dell'articolo 5 della stessa Costituzione, il quale pone il principio delle autonomie locali come uno di quei due fondamentali, di cui l'altro è espresso dalla dichiarazione dell'articolo 1, che, come dicono i costituzionalisti, rappresentano « la caratterizzazione costituzionale del nostro ordinamento statutale ».

Fu lo stesso presidente della Commissione per il progetto di Costituzione che, nella relazione con cui presentò il progetto all'Assemblea Costituente, ebbe ad esprimersi nei seguenti termini: « L'innovazione più profonda introdotta nella Costituzione è nell'ordinamento strutturale dello Stato su base di autonomia; e può avere portata decisiva per la storia del paese ».

Orbene, una proposta di legge che si colloca in questo quadro di necessità, di obbligatorietà e di importanza costituzionale e storica, e che si propone, in quanto è già attualmente possibile, di adempiere ad un precetto costituzionale preciso e tassativo, non viene

discussa dalla Commissione, viene in aula senza relazione; il che significa — si noti bene — che la commissione ha implicitamente riconosciuto la ragionevolezza e la proponibilità di questa proposta di legge, giacché, ove avesse avuto ragioni che avesse presunto di poter accampare, evidentemente lo avrebbe fatto, e in base a quelle ragioni ne avrebbe suggerita la rielezione.

Il rifiutarvisi, invece, sottraendosi alla sua discussione, è proprio il modo per riconoscere implicitamente che questa proposta di legge è coerente con i principi della Costituzione.

Ora, io vorrei a questo riguardo fare una considerazione di carattere generale. Lasciamo stare tutto ciò che si potrebbe argomentare relativamente alle ingiustizie e ai danni causati dalla forma in cui attualmente si esercita il controllo di merito, agli effetti della funzionalità e della efficienza delle amministrazioni comunali. Lasciamo andare completamente questo aspetto di motivazione, perché, se riflettiamo bene, è un discorso ormai superato, dirò di più: è un discorso che noi oggi non faremmo in maniera adeguata, con tutta la consapevolezza necessaria, perché il precetto costituzionale presuppone ed implica tutto questo discorso, perché il precetto costituzionale non vale solo nell'obbligo chiaro e letterale che esso stabilisce, ma vale soprattutto perché quel precetto costituzionale contiene, riassume e traduce in decisione, nella sua formula, tutto un esame complesso, tutta una valutazione fatta nel momento in cui la Carta costituzionale fu elaborata ed emanata, in cui la coscienza del paese vagliava e giudicava, con un grado di consapevolezza che non attingerà più come allora, quali erano state le sue esperienze passate e quali dettami derivavano da queste esperienze passate per una corretta disciplina ed attuazione delle sue forme e dei suoi istituti, affinché in avvenire fosse più possibile che si verificasse la tragedia alla luce della quale allora l'Assemblea Costituente elaborò la Carta costituzionale della Repubblica italiana.

In questi, come in altri casi simili, non è tanto la disobbedienza specifica alla Carta costituzionale quello che conta, non è tanto questo fatto di sottrarsi ad uno, due, o dieci obblighi, ma quello che è grave per la vita e per la storia politica del nostro paese è proprio questo scadimento della coscienza, questo capovolgimento, per cui oggi si ha paura di quella Carta costituzionale che si era voluta proprio per darci coraggio ed impulso, e perché sapevamo, il popolo sapeva, come sa in tutti i momenti culminanti della sua storia,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

che sopravviene un momento, un'altra fase, in cui non si vedrebbe e non si vedrà più con la chiarezza e non si vorrà più con la forza e con il coraggio con cui allora, in quel momento, si è saputo vedere e volere.

Un paese costituisce a sé, nella Costituzione, una garanzia contro le proprie flessioni morali inevitabili, ma deve sempre richiamarsi allo spirito, al calore, all'entusiasmo, alla generosità con cui quelle Carte costituzionali furono emanate, proprio per superare quegli scadimenti inevitabili, per non lasciarne attrarre e travolgere.

Se avessimo sempre della Costituzione questa coscienza, se vedessimo la Costituzione come un documento solenne di un giudizio dato dal popolo sulle esperienze passate, quando aveva di fronte a sé evidente, parlante la realtà che denunciava gli errori che erano stati commessi e che dovevano essere corretti, perché non si verificassero più in avvenire quelle conseguenze, se noi, invece di riferire continuamente la Carta costituzionale, volendola limitare e restringere, alla mediocrità delle nostre condizioni attuali, alla mediocrità dei nostri contrasti di oggi, se la sapessimo riportare sempre al clima in cui fu elaborata e preparata, se invece di volerne limitare la validità in funzione di attuali equilibri politici del tutto transitori e provvisori, volessimo capire e sentire sempre che la Costituzione è l'alveo entro il quale si deve svolgere nella sua grandiosità e lunga durata la storia del nostro paese, noi non ci mortificheremmo in questo avvilito spirito di contesa con la Carta costituzionale, per cui sembra che siamo sempre in sospetto, in timore, e sempre in una condizione di preventiva ostilità nei confronti dei suoi precetti e dei suoi dettati, e non faremmo passare anni e non ci prenderemmo vacanze prima di dare attuazione a tanti principi e precetti che attendono.

Mi sia consentita anche una parentesi a proposito dello spirito nel quale è intesa ed osservata la Costituzione.

Oggi si parla spesso di certe vicende e forme di riabilitazione, e se ne parla il più delle volte a sproposito, con impostazioni del tutto insufficienti alla gravità dei problemi e dei processi che esse implicano. Ma vorrei domandare, quale riabilitazione intende dare e darà lo Stato italiano, il nostro paese, alle migliaia di cittadini che sono condannati in forza di articoli di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato contrari alla lettera e allo spirito della Costituzione?

Chi sente questo problema di una riabilitazione morale, innanzitutto, di quei citta-

dini? O non vi è, invece, il gretto utilitarismo, di fronte alle pronunce della Corte costituzionale, che induce a considerare che almeno di quelle disposizioni di legge contrarie alla Costituzione ci si è potuti valere fino a che si poteva, e il pentimento e il rammarico di non potersene valere più?

È chiaro, in tutta la parte che i relatori hanno dedicato, nel documento che dobbiamo oggi esaminare, a questo problema della Corte costituzionale e dei suoi pronunciati, è chiaro che vi è un continuo sforzo di interpretare nel senso più limitativo e perfino, se si legge bene, di sospendere temporaneamente l'efficacia di alcuni pronunciati della Corte, soprattutto di quello che si riferisce all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. Discorso tortuoso quanto mai, quello che nella relazione è fatto a questo proposito, ma chiaro nei suoi intendimenti, nei suoi fini e nello spirito che lo anima.

Vorrei ora prendere lo spunto da un altro fatto per discendere ad alcune considerazioni di ordine politico. Alcuni giorni fa, in questa vicenda contraddittoria e piuttosto tumultuosa che riguarda le giunte comunali dopo le elezioni del 27 maggio, i giornali riferirono che il professor La Pira, sindaco di Firenze in carica, per la ordinaria amministrazione, della passata amministrazione, venne a Roma e, nelle laboriose discussioni e trattative per la costituzione della nuova amministrazione (riferiscono i giornali, e non sono stati smentiti), ebbe contatti con diversi ministri e uomini di Governo, e ne ottenne promesse (un giornale non antigovernativo, *La Stampa*, arrivò ad indicare anche la cifra in cui le promesse si erano concretate 32 miliardi) di intervento, di concorso, di contributo dello Stato per l'attuazione di un determinato programma, che sarebbe dovuto servire ad avvalorare e ad avallare una certa proposta di soluzione del problema amministrativo della città di Firenze e a permettere al professor La Pira di presentarsi al suo consiglio comunale con questa proposta.

Anche qui è da rilevare innanzitutto una trasgressione rilevante del principio e dei doveri di imparzialità dello Stato e, attraverso questa trasgressione dei doveri di imparzialità dello Stato, anche un'altra contraddizione e un'altra prova di avversione (come cercherò di dimostrare) proprio alle autonomie comunali. Gli interventi dello Stato non possono essere considerati, preventivati, promessi se non nel rispetto di questa duplice condizione: che essi scaturiscano da un esame comparativo di tutte le necessità e le richieste, per lo

meno possibili e prevedibili, e che essi riguardino il programma di un'amministrazione locale già costituita. Ma non è lecito parlare di interventi dello Stato, promettere questi interventi e dare facoltà di parlarne e di farne esplicita proposta davanti a un consiglio comunale al preciso intento di forzare la costituzione di quell'amministrazione comunale verso una certa formula piuttosto che verso un'altra.

Se questa non è violazione del sentimento fondamentale, ancor prima che dei principi giuridici, di una autonomia comunale, io non so che cosa sia violazione di questa autonomia! I partiti hanno tutto il diritto di esercitare anche queste pressioni, assumendosene la responsabilità, ma lo Stato non ha il diritto e il potere di prestare la sua funzione, i suoi mezzi, i soccorsi e gli interventi che può esso disporre, al compimento di una operazione politica di questo genere. Per lo Stato non esistono e non devono esistere amministrazioni da costituire; esistono e devono esistere soltanto amministrazioni costituite. Lo Stato che tratta può trattare con un sindaco che sia in carica per l'amministrazione già costituita, per l'amministrazione per la quale viene a trattare, e non in funzione di una amministrazione che deve ancora essere costituita.

I programmi sui quali si chiede la fiducia agli organi elettivi locali devono essere i programmi che scaturiscono dalle possibilità locali, tenuto conto soltanto delle disposizioni e dei benefici contenuti nelle leggi dello Stato per tutte potenzialmente, in linea di diritto, le amministrazioni che possono essere interessate al godimento di questi benefici e di questi soccorsi.

Questo significa e deve significare l'autonomia, perché sia intesa ed attuata come esercizio di responsabilità. E proprio alla luce di questo esempio si rende opportuno, mi sembra, un richiamo alla importanza dell'argomento di cui parlavo precedentemente, cioè alla importanza di quella proposta di legge Martuscelli, in quanto, se ad alcune amministrazioni è dato di valersi di determinati privilegi che scaturiscono da una certa posizione politica, tutte le altre possono almeno avere la garanzia di poter trarre dalla loro ispirazione, dai consensi che godono, dai mandati che hanno ricevuto, dai mezzi localmente disponibili, nel quadro di quella ispirazione, di quei consensi, di quel mandato, la capacità di far fronte alle responsabilità che si sono assunte e di presentare al giudizio delle loro popolazioni i frutti genuini della loro opera,

senza dover sottostare ad impedimenti da parte di autorità che possono anche disconoscere in maniera aprioristica la bontà e la validità dei fini di quelle amministrazioni, al di là di ciò che dettano le leggi, e non tenendo conto della volontà popolare che quelle amministrazioni ha espresso e sorregge, cioè contro ogni principio ed ogni tutela della autonomia.

Ma queste contraddizioni, queste avversioni all'autonomia, non sono un fatto isolato ed a sé stante, e non si comprendono nemmeno in una pura questione di maggiore o minore centralizzazione nella amministrazione della cosa pubblica. Queste avversioni e queste resistenze rientrano in tutta una concezione politica e sono ad essa condizionate, ed a loro volta condizionano e determinano quella concezione politica. Qui, anzi, tocchiamo il fondo del travaglio che ancora stiamo vivendo e che trova espressione nella fatica, nello sforzo per la costituzione delle giunte comunali dopo le elezioni del 27 maggio.

Credere nelle autonomie e volerle significa, in una data situazione, a un dato momento dello sviluppo storico di una comunità nazionale, accettare come complessivamente positiva o, comunque, come interamente legittima la dialettica delle varie espressioni e delle varie forze che sono sorte dalle contrastanti esigenze del paese; significa accettare il concorso di tutte quelle forze nella maturazione di esperienze nuove; significa accettare che dalla vita locale, nella sua libertà, nella sua ricchezza, nella diversità delle sue manifestazioni ed esperienze, possano venire indicazioni diverse e nuove per la soluzione di problemi particolari e generali della popolazione, per le vie democratiche da percorrere.

Se si rifiuta questo, se si vogliono porre continuamente dei limiti a tutto ciò, non si può contemporaneamente non avversare le autonomie e non volerle escludere dall'ordinamento dello Stato. In questo caso è finzione mantenerne il principio, e sono vane le affermazioni di fedeltà a quel principio che vengono fatte nel quadro di queste concezioni politiche. E va detto reciprocamente che la resistenza alle autonomie, il rifiuto di attuarle effettivamente, costituisce uno dei segni più chiari della sopravvivenza della discriminazione politica, anche se attenuata in alcune sue espressioni.

E a questo punto che la relazione che viene presentata sul bilancio del Ministero dell'interno suscita il maggiore sgomento in ogni spirito democratico. Perché essa costituisce certamente, per la crudezza con cui il concetto di discriminazione politica vi è sostenuto attra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

verso l'artificio tortuoso del concetto di auto-discriminazione, essa costituisce — io penso — una delle più illiberali relazioni che sul bilancio dell'interno siano state presentate al Parlamento della Repubblica italiana; costituisce una delle relazioni più ispirate a vero senso reazionario della vita politica e dello sviluppo democratico del paese.

E manca anche di coraggio: perché, quando dalla formulazione di certi quesiti dovrebbe trarre certe conseguenze e avere il coraggio di esprimerle e formularle, si trincerava dietro un dubbio e affida il seguito della discussione, a cui dovrebbe sentirsi in quel momento massimamente impegnata, all'aula parlamentare.

Onorevoli relatori, forse potrà sembrare retorica quello che sto per dire a questo punto, ma ieri sera, dopo aver letto questa relazione, io ho preso dai miei libri la *Storia della rivoluzione napoletana* di Vincenzo Cuoco, e sono andato a leggere alla fine l'elenco dei giustiziati politici a Napoli e nelle isole nel 1799 e nel 1800: artigiani, marinai, medici, sacerdoti, professori universitari, studenti, impiegati, avvocati e un vescovo. Ho letto i nomi di Francesco Caracciolo, Eleonora Fonseca Pimentel, Mario Pagano, Domenico Cirillo, Luisa Sanfelice e tutti gli altri 419 che con essi furono giustiziati.

Onorevole Dominedò, tutti costoro furono mandati a morte perché si ispiravano a uno Stato straniero e alle dottrine che si predicavano ed erano attuate in uno Stato straniero. Oggi — e non da oggi — lo Stato italiano li onora come martiri della sua indipendenza e della sua libertà. (*Applausi a sinistra*).

E questa legge delle discriminazioni, nonostante tutto quello che si possa dire in contrario, è una legge a senso unico. Proprio perché essa è il rifiuto di accettare comunque e in ogni caso una realtà per quanto importante e decisiva nella vita del paese, questa discriminazione si può esercitare da una sola parte. Ed è puramente ingannevole dire che la si vuole esercitare in due direzioni.

Le chiusure per simmetria, onorevoli colleghi, non reggono e non hanno mai retto. Dire: « Chiudiamo a sinistra e chiudiamo anche a destra », non solo è un non senso, ma è una patente falsità. La chiusura a sinistra, cioè il rifiuto di una collaborazione, indipendentemente, anzi — se osserviamo bene — contro il carattere di una politica che si vuol fare e che si deve fare, o che si dice di voler fare, la chiusura a sinistra vuol

dire necessariamente e inevitabilmente apertura a destra.

GEREMIA. E i concetti di democrazia di cui parlava prima? Sia logico!

BARTESAGHI. Osserviamo che nessun seguito ha avuto la minaccia, che in periodo elettorale fu tanto proclamata, dei commissari prefettizi, minaccia la quale doveva essere l'equivalente di questo parallelismo e di questa simmetria della chiusura a destra e della chiusura a sinistra. Nessun seguito ha avuto, e commissari prefettizi non se ne sono avuti tutte le volte che è stato possibile con i voti della destra costituire un'amministrazione per cui il centro accettava quei voti.

Pertanto, siamo arrivati a una situazione che non può non definirsi paradossale e che eserciterà i suoi effetti di massimo danno proprio nelle amministrazioni comunali; e cercherò di dire il perché.

I paradossi di questa situazione consistono prima di tutto nel fatto che l'alleanza con la destra è accettata oggi, quando tutta l'evoluzione politica, tutta la politica delle cose, non fa che sottolineare, accentuare, accelerare e rendere sempre più inevitabile lo spostamento a sinistra del centro di gravità della politica italiana, come confermano i risultati elettorali, come confermano le ultime esperienze nell'ambito di questa stessa Camera nella elaborazione di fondamentali provvedimenti legislativi.

Oggi, tutto ciò che si discute, tutto ciò che si muove, tutto ciò che è vita, tutto ciò che è attualità di pensiero, tutto ciò che impegna tutti — tutti noi e tutto il mondo — nella discussione, è a sinistra, riguarda la sinistra, viene dalla sinistra e si vuole escludere la sinistra dalla vita politica del paese, dall'esercizio di una responsabilità diretta in questa vita politica.

Voglio aprire una breve parentesi, perché prevedo una possibile obiezione: che sia ozioso e un po' fastidioso questo parlare generico in termini di destra e di sinistra; per dire semplicemente che sono termini estremamente validi, significativi, precisi, che ognuno comprende nella loro esatta portata e in tutto il loro significato. Ricorderò soltanto quello che ha scritto un francese: « Quando mi sento domandare che cosa sono destra e sinistra capisco subito che ho a che fare con un uomo di destra ».

GEREMIA. Intelligente: capisce tutto. (*Commenti a sinistra*).

BARTESAGHI. Per contro, a parallelo di questo paradosso, ve ne è un altro. Se si osserva e se si riflette, non v'è in atto mai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

nessuna polemica del centro, se non del tutto occasionale ed episodica, né con la destra fascista né con la destra monarchica, che pure rappresentano le antitesi radicali e sistematiche al regime democratico costituzionale repubblicano sul piano politico, economico e sociale.

Ora siamo arrivati addirittura a delle forme di collusione e di collaborazione con la destra. Questo significa tre cose: 1°) il superamento storico definitivo della destra come funzione positiva anche in sede polemica; 2°) che la sua funzione residua è unicamente quella di supporto e di aiuto per resistere al moto della realtà fin tanto che sia possibile; 3°) che la politica attuale, proprio nel permanere della discriminazione e nella misura in cui la discriminazione politica permane nei riguardi della sinistra, è tutto quello che si può ancora fare per riparare e proteggere le posizioni e gli interessi che la destra rappresenta.

Perciò, onorevoli colleghi, è vero che lo appoggio della destra nella quasi totalità dei casi, nella costituzione delle amministrazioni comunali, non è contrattato, si può ben dire che sia vero che non è contrattato; ma è proprio questo che è più grave, che la destra non senta il bisogno di contrattare un appoggio che dà. Può dare benissimo voti che appaiono gratuiti perché il prezzo c'è già: il prezzo è quello di seguitare nella situazione in cui ci si trova, a fare la politica che finora si è fatta per quello che significa rifiuto della collaborazione della sinistra. La destra non può desiderare un prezzo più pagante di questo, e perciò non sente alcuna necessità di contrattarlo.

Ho detto che una situazione di questo genere è di massima gravità e di massimo danno proprio nelle amministrazioni comunali. Perché mentre nel Parlamento, si voglia o no, la politica delle cose, nella misura in cui si vuol fare, porta a sinistra ed esige ed ottiene l'appoggio della sinistra, nei comuni invece si verifica il danno vero e maggiore di una paradossale scelta a destra, come quella che oggi si esercita. Perché la gestione amministrativa della cosa pubblica, nel sistema legislativo vigente, per le abitudini, le tradizioni, può continuare a farsi, nel modo più facile, nel minore interesse e con il maggior onere per le classi popolari, molto di più di quello che non possa avvenire in sede politica e legislativa.

Basta la forza di inerzia per questo; basta adagiarsi, per esempio, nella esistente preminenza della imposizione indiretta sulla di-

retta, che assurge addirittura a dottrina nell'ambito delle amministrazioni locali; basta accentuare questa preminenza rimanendo nel sistema, interpretando correttamente il sistema delle leggi, con gli inasprimenti che si rendono necessari per i sempre maggiori oneri cui le amministrazioni comunali si debbono sobbarcare; e si viene a determinare una situazione sempre più pesante per i ceti popolari delle città e dei comuni amministrati, fin tanto che e fino a quando si voglia rifiutare una scelta politica, una svolta politica a sinistra. E questo rappresenta una minaccia reale e crescente sulla massa dei comuni, in questo senso e per questa situazione.

Qualche indicazione significativa si ha dalle cifre che il presidente della Confindustria, De Micheli, fornì in un discorso pronunciato qualche settimana fa a Venezia, a proposito del successo ottenuto dai candidati presentati espressamente e sostenuti dalla « confintesa » in queste elezioni comunali. Da quelle cifre si ricaverebbe che in 75 capoluoghi di provincia, su 1478 candidati presentati dalla « confintesa », 276 erano stati eletti, cioè il 19,8 per cento: nelle città, ove i problemi sono più complessi, ove vi sono più esigenze di rinnovamento, e dove le forze popolari sono più consapevoli, quasi nessun successo — o certamente molto scarso — ha ottenuto questa iniziativa, intesa unicamente a una difesa di interessi economici e di privilegi. Ma se passiamo a 184 comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, la percentuale degli eletti sui candidati proposti dalla « confintesa » aumenta già al 25 per cento, e se passiamo a 593 comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti (cioè a quella che ho detto la massa delle amministrazioni comunali), su 2444 candidati proposti, 1514 sono stati gli eletti, cioè il 62 per cento, a dimostrazione di quanto sia indifesa, nel mantenimento di una discriminazione politica, la massa dei comuni, dall'attacco e dal prepotere delle forze economiche che si ispirano unicamente a un programma di conservazione.

E la forzata alleanza con queste forze di destra, che è la conseguenza inevitabile della discriminazione a sinistra, porta a inasprire sempre maggiormente le contraddizioni interne in quell'alleanza cosiddetta di centro, su cui intendono continuare a basarsi il Governo e la maggioranza del nostro paese.

Ricavo la testimonianza di queste crescenti contraddizioni dalle parole dello stesso onorevole Malagodi, segretario del partito liberale, espressione di quelle forze all'interno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

della stessa maggioranza governativa, pronunciate al consiglio nazionale del suo partito il 30 giugno di quest'anno.

Parlando in tesi generale contro gli interventi dello Stato nell'economia, l'onorevole Malagodi, per quello che è stato pubblicato dalla stampa, si è espresso letteralmente così: « Non bisogna dimenticare il danno che fanno alla politica italiana l'E.N.I., l'I.R.I., i consorzi agrari, gli enti di riforma, che diventano sempre più elementi di depauperazione della vita politica e teatro di mercanteggiamenti non degni di un paese libero ».

Vorrei solo chiedere se i responsabili della democrazia cristiana leggano quello che in sede ufficiale e pubblica pronuncia il segretario del partito liberale italiano, cioè il segretario di uno dei partiti che collaborano al Governo. Sottoscrivono essi a questi giudizi? Sottoscrivono queste parole in sede politica, in sede di scelta economica, e soprattutto in sede morale, dato che queste critiche feriscono sanguinosamente uomini responsabili della democrazia cristiana, posti a guidare e governare ciascuna di queste istituzioni? Pare a loro così facile, così tranquillo, collaborare con una forza che, all'interno del Governo, esprime giudizi di questo genere? E si badi bene che li esprime non per un aspetto particolare, non su un caso singolo, ma queste affermazioni investono tutto il sistema su cui si basa la struttura, la gestione della cosa pubblica in Italia, in questo momento, secondo la politica che il partito che ha la maggiore responsabilità nel Governo ha scelto e vuole condurre, investe, dunque, tutta la linea politica questa critica di fondo che il segretario del partito liberale fa nel consiglio nazionale del suo partito. È tutto un tipo di struttura basilare, che è assurdo pensare che possa essere impugnata, ma che pure egli condanna nella sua radice e nella sua totalità.

Ma l'onorevole Malagodi non si limita ad esprimere delle critiche e afferma: « È necessario mantenere l'attuale formula di Governo, perché lo sviluppo delle cose italiane continui ordinato e democraticamente equilibrato, fino a quando l'elettorato italiano dia al partito liberale o al partito socialdemocratico forze sufficienti per fare con la democrazia cristiana un Governo diverso ». Altro che solidarietà democratica, onorevoli colleghi! Altro che stabilità del centro! La realtà è movimento anche per l'onorevole Malagodi: l'azione di Governo, se non va a sinistra, deve andare logicamente e necessariamente a destra. Il suo obiettivo è quello di un lavoro all'interno della compagine gover-

nativa per attuare uno spostamento a destra nel senso della politica italiana; non è quello del mantenimento, come si vuol far credere, ma del rovesciamento dell'attuale formula governativa. Egli lo dichiara liberamente, esplicitamente, con parole che non ammettono equivoco. E nella misura in cui si collabora con lui, si lavora per questo, si tende a questo obiettivo.

Ma direi che l'onorevole Malagodi è certamente più logico di altri in questa sua posizione politica. È logico, soprattutto, nell'attacco a quegli enti che rappresentano e attuano l'intervento dello Stato nella gestione dell'economia del paese. Perché questi istituti, come strumento di una economia controllata, di una economia interventista, di una economia tendenzialmente pianificatrice, non si giustificano veramente se non nel quadro di una scelta politica che includa le forze più conseguenti, le forze che danno una adesione sistematica a questo tipo di politica, per la loro stessa concezione, per la loro stessa dottrina politica; soprattutto, le forze che in questa politica e nella necessità di questi interventi credono, e vi credono fino in fondo; col concorso delle quali una politica di questo tipo deve essere attuata e fatta funzionare, perché possa essere positiva e vitale nell'interesse dello Stato. Perché una politica non è soltanto una tecnica: una politica è una fede, è una concezione morale. Noi viviamo in questo momento in una grave contraddizione, a mio giudizio, che già paghiamo, che pagheremo sempre più in avvenire. Le cose ci portano progressivamente ad interventi sempre più determinanti ed estesi dello Stato nell'economia del paese. E vi sono pericoli reali nel modo con cui si attuano questi interventi, cioè attuandoli con la pretesa di mantenere la mentalità, il costume, sia individuale che collettivo, che si ispirano ai principi dell'economia privatistica e non ai principi dell'economia pubblica, ai principi di una economia condotta e governata nell'interesse della comunità nazionale.

Noi stiamo veramente attuando, in forza di questa politica, che ci si ostina a voler mantenere, una pericolosa scissione fra la forma e l'anima, fra la forma in cui si viene costruendo il nostro paese e l'anima che deve permeare e improntare questa forma. La mentalità liberistica e individualistica che permane non fa che frenare e disintegrare (e questo è vero, ed è su questa posizione che dovrebbero essere appuntate le critiche) l'azione di quegli enti, che si riconosce indispensabile costituire e potenziare. Occorre-

rebbe, invece, che fossero permeati di una disciplina consapevole, convinta, finalistica, quella che è proprio dell'apporto morale e psicologico riformatore di quelle forze che credono fino in fondo alla necessità, alla utilità di questa nuova politica, che l'hanno sempre propugnata; di quelle forze dal cui travaglio, dal cui combattimento, questa politica va diventando gradualmente una realtà anche nel nostro paese. E quanto più questa fusione tra la forma e l'anima tarderà, anche se si dovrà verificare, troverà un organismo malato e distorto, alla cui malattia e distorsione sarà tanto più difficile e tanto più grave porre rimedio. E questo vale anche, e direi vale tanto più, per l'amministrazione della cosa pubblica nel campo che riguarda direttamente il Ministero del quale ci stiamo occupando, in tutte le sue competenze e responsabilità, per una analogia che è facile stabilire e sulla quale non mi dilungo.

Ed ecco, nel quadro di questa armonia tra determinate forze politiche e determinati principi e istituti della politica italiana, armonia che si vuole continuare a disconoscere, ecco allora che si spiega quest'altro paradosso della situazione politica italiana attuale: che la Corte costituzionale, nei suoi pronunciati, sta dando ragione volta per volta alle tesi che sono sempre state le tesi della sinistra. Ma non vi pare un fatto estremamente ammonitore questo, che la Corte costituzionale, chiamata a giudicare della conformità della legislazione vigente con la Carta che il paese si è dato, con la Costituzione, accoglie tesi che la pretesa opposizione incostituzionale ha sempre sostenuto e ha sempre difeso?

E le ha sempre sostenute e difese, perché fanno un tutt'uno, queste tesi, con la sua politica; e la sanzione che la Corte costituzionale dà a quelle tesi con i suoi riconoscimenti, con i suoi pronunciati, è una cosa sola, un tutt'uno col riconoscimento implicito della validità e della necessità, per il benessere, per l'avvenire del paese, di una determinata impostazione, di una determinata linea politica.

Ed ecco allora che si spiega come mai l'onorevole Malagodi faccia alla democrazia cristiana quest'altro rimprovero, e arriviamo al definitivo chiarimento di questa strana e paradossale situazione politica. Egli rimprovera alla democrazia cristiana « di aver commesso, negli ultimi anni, il grave errore politico di affermare che sarebbe bastato che Nenni si sganciasse dal partito comunista italiano perché in Italia democristiani e socialisti potessero fare cose eccezionali », e lo afferma per arrivare a dire che « ora la demo-

crazia cristiana, per ragioni di fondo diverse, ha tuttavia preso una posizione politica analoga a quella del partito liberale italiano ». Ecco una dichiarazione in termini del tutto aperti e veri. Le condizioni astratte che si pongono a certe forze politiche italiane non servono e non dicono niente: sono semplicemente un fumo, una mascheratura e un alibi; sono le cose e una politica che si vogliono o non si vogliono. Finché queste cose e questa politica non si vogliono, una o cento di quelle condizioni, anche se accettate, non mutano e non servono a niente, scoprono solo l'equivoco.

Quando le cose si vogliono, le altre condizioni perdono ogni senso. Per queste stesse ragioni, come è insostenibile, contraddittoria e nociva all'interesse del paese la discriminazione verso le sinistre, così è ugualmente contraddittoria, nociva e insostenibile la discriminazione che si pretende di fare all'interno della sinistra. Questa e quell'altra discriminazione sono una cosa sola, non sono due cose diverse; quella discriminazione verso la sinistra che si identifica con la discriminazione all'interno della sinistra, significa e comporta, lo dice il segretario del partito liberale con cognizione di causa, che la democrazia cristiana, nella misura in cui rimane su queste posizioni, fa la politica del partito liberale italiano, cioè fa la politica della destra dello schieramento politico italiano.

E nella misura in cui al partito socialista italiano si chiede e nella misura in cui questo partito dovesse accedere a quelle condizioni e a quella discriminazione, anche questo partito farebbe, come già fa il partito socialdemocratico, la politica del partito liberale, la politica della destra italiana. Perciò è assurdo chiederglielo, e perciò si può essere certi che questo non verrà mai accettato.

Il problema è di uscire da questo groviglio di finzioni e di contraddizioni.

I cattolici, e per essi la democrazia cristiana, hanno un grande patrimonio ideale da difendere, è giusto che lo difendano, devono difenderlo. Ma scelgano di difenderlo dove e come solo è possibile: nel franco incontro con quelle forze che sul terreno politico, sul terreno dell'organizzazione e della guida della società, rappresentano sicuramente, pur nel travaglio drammatico che è proprio di ogni grande moto storico, l'avvenire, e gli alleati necessari e insostituibili per la stessa politica dei cattolici in quanto politica di progresso.

Oggi queste forze, dopo grandiose e tremende esperienze, che sul piano mondiale devono essere considerate e giudicate, se si vuole

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

essere onesti e veritieri, nel quadro delle immani difficoltà e delle feroci ostilità in cui si dovettero attuare, stanno compiendo un'opera di complessa revisione ed uno sforzo di progresso in senso di pienezza e di efficacia democratica, che non possono non imporsi ad ogni coscienza, e tanto più ad ogni coscienza religiosa, che sappia le lotte dell'uomo per il proprio progresso morale.

Queste forze preparano così un contributo ancora più importante, decisivo ed indispensabile del passato all'avanzamento della società verso forme di maggiore giustizia, e quindi di maggiore libertà.

Nel giudicare del loro passato, per quelle che sono le loro indistruttibili e necessarie solidarietà ideali e storiche nel mondo, non commettiamo l'errore e non cadiamo nella colpa degli spiriti angusti e delle coscienze profittrici, di pretendere di isolarsi e di mantenersi severamente incontaminati in un giudizio di condanna per errori e mali che hanno accompagnato tutto un moto di sommovimento e di radicale rinnovamento della società, e di appropriarsi però e di godere dei benefici, dei progressi, delle nuove libertà e delle loro difese, che non ci sarebbero stati se non ci fossero stati uomini e forze pronti ad assumersi la tremenda responsabilità di attuare quel sommovimento e quel rinnovamento a cui l'umanità non poteva più rinunciare.

Così, nell'atteggiamento da assumere verso il presente di queste forze, nella loro espressione, nella loro condizione e responsabilità nazionale, si evitino il parallelo errore e la uguale colpa di rinchiudersi nella immobilità e nella sterilità di una polemica, che pretende di chiudere le porte al loro ingresso nella costruzione di una società nuova, proprio mentre esse dimostrano di possedere e di saper conquistare sempre più profondamente la coscienza delle leggi secondo cui quella società dovrà sorgere.

Il vescovo Dupanloup poté dire, lo ricordava giorni or sono su un giornale uno scrittore cattolico. « Certo nel 1889, quando si proclamavano i diritti dell'uomo, del cittadino, quando si dichiarava la libertà dei culti e l'abolizione dei voti religiosi, non si credeva di lavorare per la religione stessa, per liberare la Chiesa; ma è ciò che fu fatto in realtà. Lo dico senza esitare: si troverà forse questa parola ardita nella bocca di un prete e — aggiungo — di un prete non rivoluzionario: Voi avete fatto la rivoluzione del 1889 senza di noi e contro di noi, ma per noi: Dio lo voleva così malgrado voi ».

Questo giudizio di allora, inteso nel suo profondo significato e non fermandosi alla sua superficie polemica, giudizio che contiene implicito e reciproco il riconoscimento positivo di grandi valori e di essenziali conquiste umane, pur negati e combattuti prima dai cattolici nel dramma della lotta rivoluzionaria e delle sue prossime conseguenze, quel giudizio dovrebbe valere a far intendere la uguale legge provvidenziale della storia di oggi.

Ma se allora una tale legge si poté attuare senza che la si intendesse e malgrado il reciproco fraintendimento, potrebbe darsi, a me par certo, che il suo attuarsi oggi, per la conservazione e la salvezza di ciò che preme alla coscienza dei cattolici italiani, dipenda decisamente dalla loro capacità e volontà di comprenderla e di assecondarla. (*Vivissimi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Jacometti. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si permetta, prima di iniziare il mio intervento, di tornare brevemente sulla questione della relazione.

Questa è stata distribuita ieri sera, e pochissimi membri della I Commissione, forse anche pochissimi degli stessi deputati che stamattina devono intervenire, hanno avuto la possibilità di leggerla. Si tratta di una relazione nettamente maccartista, con tutto ciò che il vocabolo è venuto a rappresentare, in cui è inserito un richiamo al famigerato progetto di difesa civile dell'11 luglio 1951,...

MATTEUCCI. È stato affogato!

JACOMETTI. ...in cui si domanda una legge sulla stampa ispirata a criteri restrittivi e reazionari e si arriva al punto di proclamare la legittimità di una censura preventiva, cozzando non soltanto contro lo spirito e la lettera della Costituzione, contro vaste correnti di opinione, ma anche contro la stessa categoria dei giornalisti che qui ho l'onore di rappresentare e che nella sua stragrande maggioranza è nettamente contraria a queste leggi restrittive. Nella relazione — e lo rilevava un momento fa già l'onorevole Bertasaghi — in riferimento al deliberato della Corte costituzionale relativo all'articolo 113, si espone una curiosa involuta teoria, secondo la quale la norma condannata non può e non deve decadere se non dopo surrogazione; in altre parole, l'articolo 113 — se ho ben capito — dovrebbe continuare a funzionare fino a quando non sarà sostituito.

DOMINEDO, *Relatore*. Non ho detto questo!

JACOMETTI. Nella relazione, poi, è inserito un capitoletto dal titolo: « La parità di diritti e doveri dei cittadini », nel quale si affaccia innanzitutto la teoria dell'autodiscriminazione: non è il Governo o lo Stato che discrimina; siamo noi che ci autodiscriminiamo e ci mettiamo quindi contro lo Stato, contro il Governo, contro la legge, contro la Costituzione. In essa si adombra, inoltre, molto chiaramente la messa fuori legge del partito comunista italiano e lo scioglimento della Confederazione generale italiana del lavoro, accusata di antidemocrazia e di sovversivismo.

La cosa grave è che tutto questo non è stato affatto discusso in Commissione. In quella sede il relatore non ha fatto alcuna relazione: era assente. La relazione fu tratteggiata dall'onorevole Tozzi Condivi. Quando successivamente arrivò il relatore, gli si consigliarono alcuni inserimenti che egli accettò; e la cosa finì lì. Il secondo relatore non è stato informato degli inserimenti e dello spirito a cui si ispira la relazione stessa. Il presidente della Commissione, onorevole Marazza — lo ha dichiarato un minuto fa — non era a conoscenza della relazione. Questa pertanto è di stretto carattere personale e, quel che più importa, con ogni probabilità non è condivisa dalla maggioranza della stessa Commissione, non essendo detto che siano soltanto i partiti di sinistra a non accogliere le idee ivi contenute. Sono infatti sicuro che anche colleghi appartenenti ad altri partiti fanno gli stessi rilievi ed è perciò che io elevo la mia vibrata, indignata protesta contro questo sistema di insinuare, in un atto pubblico che dovrebbe rappresentare il pensiero collettivo, ciò che è invece un pensiero personale che urta contro l'avviso della maggioranza della Commissione.

Detto questo, onorevoli colleghi, io volevo ricordare che l'ultima volta in cui ebbi a prendere la parola in sede di bilancio dell'interno, sedeva, su quei banchi, l'onorevole Scelba. E tutto l'atteggiamento dell'onorevole Scelba, apparentemente svagato, ma in realtà contratto come l'uomo che attende l'urto e sorveglia il momento di sferrare il colpo di reazione, si può dire che fosse un vero programma. L'esservi lei, onorevole Tambroni, al suo posto è, per me, indubbio motivo di soddisfazione. E non soltanto perché ella sa sorridere — e il sorriso è uno dei caratteri peculiari dell'uomo — e guarda anche da questa parte, ove non siedono degli appestati, ma uomini che hanno una fede e l'hanno, più di una volta, testimoniato; né soltanto perché ella intavola con noi la discussione e parla

a questo e a quest'altro, persone in carne e ossa, e non a un non so che di astratto, a espressioni infernali che sono perché è il maligno, come faceva il suo predecessore; ma soprattutto perché la sua presenza lì ha rappresentato e rappresenta — gliene do atto volentieri — una svolta nei rapporti fra uomini e partiti in Italia.

Non so se questo sia molto o poco: è qualcosa. Si parla, non si ringhia più. Si discute. Si arriva a stringersi la mano. La crociata ideologica si è afflosciata come una vela cui venga a mancare l'albero di sostegno, l'atmosfera di rissa è stata dispersa e sono riaffiorati i modi civili di un paese civile. Oh, lo so, onorevole Tambroni, che anch'ella ha i suoi pregiudizi ed obbedisce — nolente o volente — ai precetti della discriminazione politica voluta dal suo partito (se no come sarebbe stato facile risolvere razionalmente il problema delle giunte? se i comunisti non fossero più dei lupi mannari ma rappresentanti, come voi e i vostri alleati, di un'idea politica, buona o cattiva qui poco importa, e con i quali, al postutto, avete collaborato senza dannarvi — o vi siete dannati? — e noi dei complici o dei lacché, lo credete sul serio?), lo so, dicevo, che anch'ella ancora discrimina. Ma si tratta di stile, e lo stile è cambiato: non v'è più in giro odor di selvatico, né di tana, né di zolfo.

Ma, detto questo, vogliamo vedere se, al di là della forma, è cambiata anche la sostanza, e, al di là dei modi di una politica, anche una politica? E qui casca l'asino, come si dice. Se noi dovessimo, con un colpo di bacchetta magica, ristabilire sul calendario la data del 20 luglio 1954, nessuno si accorgerebbe, guardando a ciò che si pratica negli uffici centrali o periferici in cui la politica si cucina, della contraffazione avvenuta. Le circolari che promanano dagli uffici del Ministero dell'interno sono, poco su poco giù, le stesse del tempo dell'onorevole Scelba.

Un esempio. In data 20 dicembre 1955, a Novara, si decide una manifestazione. È il momento in cui, in seguito ad una vecchia circolare scelbina, si spulciano le liste elettorali e si radiano dalle stesse centinaia di migliaia di elettori, colpevoli, talvolta, di aver segato indebitamente dell'erba o delle canne o del sottobosco quaranta o cinquanta o magari sessant'anni or sono. Non è una faccenda da poco. Questa gente ha votato nel 1946, nel 1948, nel 1951, nel 1953.

La manifestazione avrà luogo in locale chiuso, però aperto al pubblico. La Costituzione è esplicita: non vi è bisogno di alcuna autorizzazione. Si compila un manifesto, che

dice. Comitato provinciale per la difesa del diritto di voto. Giovedì, 22 dicembre, alle ore 20,30, nella sala Matteotti, Largo della Vittoria, 1, parleranno il senatore Gino Colla e l'avvocato Sandro Bermani sul tema: « Difendiamo il suffragio universale ». La cittadinanza è invitata ad intervenire ».

In ossequio al famigerato articolo 113, di cui parlerò un poco più oltre, il manifesto è inviato in questura. L'invio è una mera formalità: chi può, e in base a quale norma, vietare l'affissione di un manifesto tanto innocente? V'è una manifestazione e si annuncia la manifestazione. Il manifesto invece è vietato. Perché? Per impedire la manifestazione, è evidente. La manifestazione in quanto tale non si può impedire; si impedisce allora di darle comunicazione, e il giuoco è fatto. Ma con quale motivazione? Ecco il testo del decreto: « Considerato che il manifesto in parola si inquadra in una campagna propagandistica che, basata su pretese illegali cancellazioni dalle liste elettorali di cittadini aventi precedenti penali, ha carattere evidentemente tendenzioso e può disorientare l'opinione pubblica ed ingenerare il falso convincimento di manovre governative volte a conseguire illecitamente vantaggi elettorali, considerato che per tale motivo può determinare contrasti con conseguenti perturbamenti dell'ordine pubblico, ecc. ».

Su questo decreto ho parecchie cose da dire e lo farò quando svolgerò (se mai mi sarà dato di svolgerla) l'interrogazione presentata in proposito fin dal 17 gennaio 1956, inserita nell'ordine del giorno dai primi di giugno e rinviata su richiesta del Governo.

Avevo ritenuto da principio, com'è logico, che il decreto fosse opera del questore; fosse, voglio dire, opera ed iniziativa personale del questore. Ohimè, qualche giorno dopo vengo a sapere che la stessa proibizione, lo stesso divieto, camuffato o palese, ha luogo un po' ovunque. Vi è stata dunque una direttiva unica, venuta dal centro.

Onorevole Tambroni, non ha l'impressione che qui si tratti di un sistema e che questo sistema abbia un nome: sopraffazione dei diritti dei cittadini, manifestazione d'una concezione poliziesca dello Stato? Lasciamo andare il caso particolare, non ha importanza: è la questione generale che importa. L'esecutivo, ad un dato momento, ritiene che un certo fatto non debba avvenire. Il fatto è costituzionale. Ma l'esecutivo ritiene che il fatto non debba avvenire ugualmente, a dispetto della stessa Costituzione: allora cerca, e trova. Si trova sempre un arzigogolo per cal-

pestare la Costituzione. L'arzigogolo, molto sovente, è dato dalle ragioni di ordine pubblico.

Ordine pubblico? Suvvia, l'ordine pubblico può essere turbato quando una insolita eccitazione percorre la strada; quando, a causa di questo o di quell'avvenimento, una commozione straordinaria sollecita la gente e ancora la cosa deve essere manifesta, palese; ma, quando il cittadino accudisce alle cose sue, non turba, non si ammassa, non grida, non inveisce e s'accontenta, invece di informarsi, di ascoltare e magari, nei modi consentiti dalla legge, di protestare, non vi è turbamento di ordine pubblico ma semplice uso di un diritto. Invece il turbamento dell'ordine pubblico è come il sale, come il prezzemolo, entra in tutti gli intingoli. Serve di pretesto a ogni sopruso. La vogliamo smettere, onorevole ministro? Vogliamo finalmente diventare dei cittadini seri che non si prendono in giro reciprocamente e non si burlano, ma, al contrario, si rispettano e si fanno rispettare?

Sto parlando della libertà, onorevole ministro; quella libertà davanti alla quale troppe genuflessioni si fanno, troppo incenso si spande e troppi inni si levano, ma che pochi prendono sul serio; quella libertà che, per essere, ha bisogno sì di leggi, ma anche del loro rispetto da parte, soprattutto, di coloro che hanno il compito di farla rispettare.

In Italia, oggi, la libertà repubblicana si chiama Costituzione. Siamo d'accordo su questo? Siamo d'accordo. Ebbene, sia la Costituzione il punto d'incontro di ogni cittadino italiano. Il curioso è che su questa faccenda il ministro presentava, qualche mese più tardi, un disegno di legge che tutti ricordano e che corregeva circolari e direttive.

Dal centro le cose, naturalmente, van giù, per li rami. Arriviamo alla prefettura ed ai suoi organi esecutivi (io non sto qui ad annoverare dei casi; porto se mai degli esempi) fra i quali, per faziosità, primeggiano le giunte provinciali amministrative.

Quante proteste, quanti reclami, quanti ricorsi, onorevole ministro, sono giunti sul suo tavolo, direttamente o indirettamente, in quest'ultimo anno, da parte di amministrazioni comunali di parte nostra? Ella dice, come diceva il suo predecessore: poche amministrazioni sono state sciolte. Ma quante sono state angariate? Quante sono state messe nell'impossibilità di agire? Non porto l'esempio di Rimini. Rimini è un limite. Ma quante Rimini vi sono in Italia? Ella dice: vi è la legge e la legge deve essere rispettata da tutti. Ecco. da tutti. Ora, tutti sappiamo come la legge

provinciale e comunale sia diventata uno strumento vecchio, anchilosato, arrugginito. Ella ha promesso in proposito, nell'altro ramo del Parlamento, un nuovo disegno di legge. L'applicazione della vecchia legge è diventata impossibile: chi volesse farlo si troverebbe nelle condizioni di quel contribuente citato dal senatore Einaudi: per pagare onestamente tutte le tasse dovrebbe vendere anche la camicia. E perché Novara, amministrata fino a ieri dai democristiani, è trattata in un modo e Verbania e Omegna, amministrate dai socialcomunisti, in un altro?

Entri in una questura. Si sente odore di vecchio e di muffa. Ci si sente la monarchia e magari, talvolta, il fascismo. Vi è sulle pareti il ritratto di Giovanni Gronchi? Vi è uno sbaglio, guardi meglio: dietro a Gronchi si profila il cipiglio di Mussolini, talvolta spuntano anche i lunghi baffi gialli di Umberto I. Nelle questure italiane il socialista, il comunista, è ancora « il sovversivo » da schedare o almeno da guardare sospettosamente, con le sopracciglia aggrottate. La gente ben pensante è quella dell'altra parte: magari monarchici, magari fascisti. Questa è la gente dell'ordine, i cittadini del regno: scusate, della Repubblica. Noi, il bifolco terroso, il bracciante sbracato, l'operaio dalla tuta macchiata d'olio, il muratore bianco di calce, siamo sempre i reprobì e, spesso, i senza patria.

Vi è stato, recentemente, un grosso sciopero agricolo. Le do atto che la polizia si è comportata, in generale, in modo assai diverso da come si era comportata nel 1950 (e non vorrei che fosse per la partecipazione, stavolta, anche dei sindacati di parte governativa). Ma non sempre. Al minimo incidente i lavoratori erano fermati e condotti in questura. In provincia di Novara due agricoltori sparano in direzione delle mondariso e ne feriscono alcune. Hanno fucili da caccia: carichi. La caccia non è aperta. Sparano, feriscono e passa mezza giornata prima che l'autorità di pubblica sicurezza si decida a fermarli.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ella sa che le nuove norme del codice di procedura penale non consentono di fermare alcuno senza l'ordine dell'autorità giudiziaria.

FERRI. In quel caso si trattava di tentato omicidio, per cui il mandato di cattura è obbligatorio.

JACOMETTI. Con questo episodio ho voluto dimostrare la diversità di trattamento usato a questi signori.

Questa, onorevole ministro, è la cosa insopportabile, abietta: il lavoratore italiano è ancora, in gran parte, fuori della patria. Ri-

cordi il messaggio dell'11 maggio: è vero. E il popolo italiano vuole la patria; questi lavoratori che han fatto la Repubblica e che la Repubblica guarda in cagnesco, questi comunisti, questi socialisti, figli di sovversivi, progenie di reprobì, la patria, onorevole Tambroni, se la sono conquistata, vi han fatto irruzione con le armi in pugno undici anni or sono, alle calcagna dei tedeschi e dei fascisti, la vogliono. E anche per loro la madre, la madre che hanno difesa e redenta. Non loro la rifiutano, voi ce la contendete. Voi, sordi alle nostre lamentele, alle nostre rivendicazioni, alle nostre proteste, magari alle nostre invettive. Niente. La porta si chiude. La porta dell'onorevole Fanfani, autonominatosi gran portinaio del serraglio, si chiude.

L'articolo 113? Ma l'articolo 113 è un simbolo. Durante undici anni ci siamo vanamente scorticati le mani contro la sua durezza, la sua durezza fascista. Anche ai ciechi era evidente la sua incostituzionalità. E vero che per il suo predecessore la Costituzione era una trappola, ma per lei no, a quanto è dato presumere, onorevole Tambroni: per lei la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, come per noi, come per tutti. Lo so; vi è qualcuno che dice: la Costituzione non è precettiva in tutte le sue parti; talvolta, spesso, è normativa soltanto, indica cioè la strada da seguire per l'emanazione di leggi su questo o quell'altro argomento. È una tesi, seppure discutibile, e io non voglio, in questo momento, discutere la sua fondatezza. Faccio di più: l'accetto in via d'ipotesi.

L'assurdo, onorevole Tambroni, si presenta allorché la legge esistente — fascista, nel nostro caso — è in contrasto fondamentale, in contrasto essenziale, con le norme della Costituzione. Quando la Costituzione dice bianco e la legge precostituzionale nero; quando v'è opposizione, l'esitazione non è più possibile. Qui la legge anticostituzionale deve cadere immediatamente, automaticamente, direi, in attesa se mai di essere sostituita. È ciò che avveniva fra l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 113 delle leggi di pubblica sicurezza. La Costituzione garantiva, l'articolo 113 annullava. Che fare? Disporre la soppressione dell'articolo 113 e presentare, se necessario, e far approvare una nuova legge di pubblica sicurezza. Sono passati più di undici anni dal crollo del regime fascista, più di dieci anni dalla proclamazione della Repubblica, più di otto anni dall'andata in vigore della Costituzione e, fino a qualche settimana fa, nonostante i ricorsi, le proteste, le prese di posizione di singoli, di partiti, di correnti, di emi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

mentissimi giuristi, di sommi costituzionalisti, l'obbrobrioso articolo 113 continuò ad essere applicato. E le sanzioni che prevedeva furono comminate in barba alla Costituzione e alla Repubblica.

Vi fu di più e di peggio: vi fu l'opposizione del Governo, la folle, incongrua opposizione, da parte del Governo di cui ella, onorevole Tambroni, è parte integrante e di cui l'onorevole Segni è Presidente e l'onorevole Saragat Vicepresidente, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato per contestarne la caducità. E bisognò che, con una dirittura e una saggezza che è di grande auspicio per il nostro avvenire, la Corte Costituzionale intervenisse e decidesse e la propria competenza e la propria ragione di vita. Oh! quanto lungimirante fu l'opera dei costituenti che la vollero e quanto propizia la decisione di questo Parlamento della Repubblica che la realizzò!

E qui, onorevole Tambroni, potrei fare una pausa e raccogliere le fila. Nato, questo Governo, tra diffuse speranze, incamminatosi su una strada che divergeva in modo singolare e incoraggiante da quella percorsa fra l'indignazione della grandissima maggioranza del popolo italiano, con una cocciutaggine indefinibile, dal governo Scelba, ad un dato punto si trovò come annichilito, disarmato, privo di forze e di fede, ridotto a copiare e a ripetere gli atti e i gesti dell'abborrito governo Scelba.

Vi deve essere una ragione. Si sa come si traduce il concetto di democrazia nella mente dell'onorevole Scelba. Si sa quali sono stati e sono i suoi strumenti e i suoi mezzi di governo. Si sa quale spazio occupi la polizia nella sua concezione dell'ordine. La polizia italiana, onorevole Tambroni, è in preda, da qualche anno a questa parte, a un serio male: il male dell'elefantiasi. Si è, per così dire, ingigantita. Nel 1906 gli agenti di pubblica sicurezza erano sei mila. Stanno toccando, nel 1956, gli ottantamila. Ma almeno esplicasse mansioni di civiltà e di educazione civile, almeno fosse una specie di arma dei pompieri del corpo sociale italiano! Invece spara ed uccide: nel 1956, come nel 1904, come per tutti gli anni del regno, come ai tempi dell'onorevole Scelba. Io non so, ma mi pare che nelle notti dell'onorevole Scelba dovrebbero esservi degli spettri: Melissa, Torremaggiore, Lentella, Modena. Non vorrei, onorevole Tambroni, che nelle sue notti vi fossero gli spettri di Venosa e di Barletta.

Non ritorno sui fatti: sono noti. Ad ascoltare i suoi prefetti e i suoi questori, onorevole Tambroni (ma a proposito: dove si sono arenate le inchieste promesse?) così come fa-

cevano quelli dell'onorevole Scelba, la giustificazione è sempre una sola: la forza pubblica era in pericolo e dovette far uso delle armi. In pericolo? Onorevole Tambroni, io non vengo a riportare qui le testimonianze già addotte da parte nostra; cancello tutto, dimentico tutto; domando: se in tutti gli episodi sanguinosi di questi ultimi anni, otto, dieci, non so, in cui vi sono stati dei morti, la folla, la massa, quei lavoratori, quei disperati veramente fossero stati in rivolta, decisi a tutto, non le pare che almeno una volta, il morto, fatalmente, vi sarebbe scappato anche dall'altra parte? Invece no, mai, neanche una volta: i morti sono sempre, tutti, contadini ed operai. Questo, onorevole Tambroni, è definitivo. E questa è la condanna. Oh, lo so che ella non ha dato gli ordini, non ha ordinato il fuoco. La sua colpa è stata quella di non avere impedito che si sparasse in tutti i modi, magari togliendo agli agenti le armi. Ma, prima di questo, modificando il clima, correggendo il costume, cacciando dalle fila della polizia i manigoldi, i provocatori, i fascisti, grandi o piccoli che fossero. E, se la cosa fosse avvenuta ugualmente, colpendo, colpendo, colpendo. Colpendo i responsabili senza pietà. Sono propenso a credere che basterebbe un esempio, uno solo. Un esempio tempestivo, tempestivo e virile.

Invece chi ha colpito? Quando? Non l'onorevole Scelba, non lei. Colpa dei vostri governi, si chiamino De Gasperi o Scelba o Segni, è quella poi di non aver debellato le vere provocatrici di questi fatti: la fame e la miseria. Un inverno più duro del solito ed ecco riapparire le loro mutrie accusatrici. A Barletta si trattava proprio della distribuzione di pacchi-soccorso. E crede ella, onorevole Tambroni, che si vada a fare a pugni e a calci per la divisione di pacchi, che si vada incontro ai mitra spianati per la divisione di qualche chilo di pasta e di qualche indumento, se non si ha fame, se non si ha freddo? Se non, specialmente, si ha vicino chi ha fame e ha freddo?

Nel 1904, mi pare, dopo uno di questi episodi che costellano, ripeto, tutta la storia del proletariato italiano, l'onorevole Claudio Treves gridava « basta »; gridava che nessuno, né governi, né ministri, né prefetti, né questori, né agenti di pubblica sicurezza, nessuno ha il diritto di condannare a morte la miseria e la fame. Se vi sono colpevoli di atti contro la legge, si portino i colpevoli davanti ai tribunali e i tribunali giudichino e condannino. Ma i moschetti e i mitra tacciano definitivamente.

Abbiamo, a questo proposito, presentato una proposta di legge. Ritorna il dubbio: se ella, onorevole Tambroni, se il Governo Segni si è comportato a Venosa, a Barletta, così come in altre circostanze si erano comportati i precedenti governi vi deve essere una ragione. Quale? Perché anche questo Governo si è arenato davanti alla necessità di attuare la Costituzione? Vanto suo è di aver realizzata la Corte costituzionale. Ma basta? La Corte costituzionale è un punto. Ma gli altri? Ho già accennato alla legge provinciale e comunale in gestazione da non so quanti anni. Quando la porteremo davanti al Parlamento, onorevole ministro?

Implicitamente ho fatto un cenno alla legge di pubblica sicurezza. Anche qui vi sono proposte e progetti: fermi, incagliati nei meandri delle Commissioni del Senato, stavolta, ché ogni volta che si tentò di investire la I Commissione della Camera, la risposta fu sempre uguale: le proposte sono davanti al Senato. Né si dica che i lavori dipendono dall'attività più o meno grande del Parlamento. Sì, il legislativo è indipendente dall'esecutivo; sì, se il Parlamento vuole, può andare e fare per proprio conto, magari contro la stessa volontà del Governo. La realtà è però che, se il Governo vuole sul serio, le ruote girano e il lavoro si fa; se non vuole, ogni cosa marcisce. È marcita la legge sui patti agrari, mille volte promessa e mille volte trafugata. È marcita la legge organica sulla riforma agraria. È stato messo in frigorifero lo sganciamento delle aziende I.R.I. dalla Confindustria. Sta marcendo la proposta Merlin. Non vorrei che marcisse, al Senato, il costituendo Ministero delle partecipazioni statali.

Per ritornare al tema: e la faccenda delle regioni? Si vogliono o non si vogliono fare le regioni? La Costituzione fissava un termine. La norma VIII delle disposizioni transitorie dispone: « Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ». La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948: siamo in ritardo di sette anni e mezzo, onorevole ministro. Cosa manca perché le regioni possano essere e l'ordinamento regionale entrare in vigore? La legge elettorale regionale e la sua attuazione. Ma il progetto di legge è stato già approvato dal Senato fin dal 15 febbraio 1955. Di tanto in tanto lo si mette all'ordine del giorno della I Commissione insieme con tanti altri progetti; poi lo si dimentica. Il tempo passa e le regioni restano sulla carta. Perché?

Deve esservi una ragione, onorevole ministro. E se tutte queste ragioni che stiamo ricercando si riducessero poi a una sola?

Per ciò che ci riguarda diciamo che, benché il progetto di legge elettorale regionale approvato dal Senato non ci piaccia affatto, benché ogni forma di elezione che non sia a suffragio universale e a sistema proporzionale è da noi condannato, e il progetto contemplando un modo di elezioni di secondo grado ricade in tali forme, purtuttavia, davanti alle necessità improcrastinabili di dar vita alle regioni, diciamo, ripeto, che siamo disposti a votare il progetto di legge così come ce l'ha trasmesso il Senato. Vogliamo farlo, onorevole Tambroni?

Ed ecco che parlando di regioni e di espressioni della volontà popolare, mi ritorna in mente un'altra lacuna aperta da più che un settennio: il *referendum*. Recita l'articolo 75 della Costituzione: « È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali ». Termina così l'articolo: « La legge determina le modalità dell'attuazione del *referendum* ».

Quale legge? la legge di là da venire.

Giungo così, naturalmente, all'ultima parte del mio intervento, che dovrebbe riguardare le elezioni amministrative del 27 maggio scorso e dall'analisi delle quali vorrei tentare di trarre l'ultima luce atta ad illuminare quella famosa ragione che impedisce al Governo e quindi a noi e al paese di andare avanti.

Non sto a far la polemica delle cifre: è stata fatta con lealtà dagli uni, con accorgimenti più che sofisticati dagli altri, dai giornali, dalle riviste, dai partiti; è stata fatta anche qui e, molto presumibilmente, sarà continuata. Porrò, per ciò che mi riguarda, due punti fermi. Il primo concerne l'indiscutibile avanzata del P.S.I., che accresce i suoi suffragi, nei confronti delle elezioni generali del 1953, in sede di votazioni comunali per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, là dove, cioè, ha funzionato la proporzionale e, per generale consenso, unica sede dove le cifre e i paragoni hanno un senso; che accresce, dico, i suoi suffragi di oltre 300 mila voti per un complesso di 606 comuni. Il secondo punto riguarda la perdita, da parte del centro, anche per causa della nuova legge, ne convengo senz'altro, della maggioranza assoluta in decine e decine di comuni tra i più grossi del paese. Valgano i nomi di Roma, Milano, Torino, Genova, Ve-

nezia, Firenze. Da questi risultati è scaturito, si dice, il problema delle giunte difficili.

Prima domanda: è sicuro, onorevole ministro, che il problema sia scaturito dai risultati del 27 maggio? Ma il problema esisteva, sia pure in via di previsione, fin dal momento in cui venne in discussione la nuova legge elettorale. Bastava, per convincersene, dare uno sguardo ai risultati elettorali delle consultazioni del 1951-52 e del 1953. Furono compiuti, da parte del Ministero dell'interno, degli studi in proposito e, se non vado errato, tali studi furono pubblicati dalla rivista dell'onorevole Gonella, il quale appunto si faceva forte di tali studi e delle loro naturali e prevedibilissime conseguenze per manifestare la propria perplessità sul proposto progetto di legge.

Fin d'allora, dunque, esisteva, chiarissimo, il problema delle giunte difficili. Era presente in lei, onorevole Tambroni, nel Governo, nei partiti e nelle segreterie dei partiti. Ciononostante il progetto fu approvato. Di più, il progetto primitivo, che contemplava l'applicazione della proporzionale per i comuni con più di 25 mila abitanti, fu, con grandissima nostra soddisfazione, modificato nel senso di scendere, per l'applicazione della proporzionale, fino a 10 mila abitanti. Quali furono le ragioni che indussero la democrazia cristiana ed i suoi alleati al Governo ad approvare la nuova legge? Corsero, in quel momento, come sempre avviene, diverse risposte e molteplici ipotesi. Le trascuro. Ciò che m'importa è il fatto che la legge sia stata approvata da voi e da noi, e che sia stata approvata, da parte di nessuno, con la testa nel sacco. Ciò significa che voi sapevate e noi sapevamo: voi sapevate e noi sapevamo che vi sarebbero stati casi importanti e presumibilmente numerosi in cui, per costituire le giunte, mestieri sarebbe stato far saltare la scatola chiusa del quadripartito. Ci siamo, onorevole Tambroni? La democrazia cristiana sapeva questo, il partito liberale anche, la socialdemocrazia anche.

Seconda domanda: è possibile che nessuno di questi partiti avesse pensato alla o alle soluzioni possibili? A mio parere non è possibile. Il che viene a dire che alla vigilia del 27 maggio tutti i partiti, il suo compreso, erano pienamente coscienti del fatto che la proporzionale avrebbe proposto soluzioni che andavano fuori del quadripartito. La democrazia cristiana, in altre parole, sapeva che sarebbe venuto il momento della scelta. Quale scelta? La scelta a destra o la scelta a sinistra. La democrazia cristiana è un partito

di centro, un partito costituzionale, un partito che, nei mesi che vanno dal settembre 1943 all'aprile 1945, fece parte dei comitati di liberazione nazionale. Chi vi è alla destra della democrazia cristiana? Il partito monarchico e il Movimento sociale italiano. Hanno fatto parte il P.N.M. e il M.S.I. dei comitati di liberazione? No, al contrario. Hanno fatto parte il P.N.M. e il M.S.I. di quel gruppo di partiti che hanno redatto e approvato la nuova Costituzione della Repubblica? No, sono stati all'opposizione. Fanno parte forse dei partiti che approvano e sostengono la nuova Costituzione repubblicana? No, sono all'opposizione. E, se si vuol parlare oggi di sovversivi in Italia, si deve parlare di monarchici e di missini.

Il P.S.I. e il P.C.I. hanno fatto parte dei comitati di liberazione? Sì. Hanno contribuito alla redazione del patto fondamentale rappresentato dalla Costituzione? Sì. Approvano e appoggiano e vogliono attuare la Costituzione? Sì. Messe così le cose, la risposta della democrazia cristiana dovrebbe essere evidente. Ma la democrazia cristiana ha, dopo il 27 maggio, preso una posizione. Ha detto: niente apertura a destra, niente apertura a sinistra. Ha detto: nessun contatto con i monarchici e i missini, ma, nello stesso tempo, nessun contatto con i socialisti e i comunisti. Di qui il problema delle giunte difficili. In realtà decine di aperture a destra sono avvenute, da Roma a Messina.

DEGLI OCCHI. Parallelamente a quelle di sinistra. Ha aperto a tutti, come la provvidenza, che « ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei ».

JACOMETTI. Ma, di qui ancora, l'atto di fede della democrazia cristiana nell'efficienza del quadripartito. Nessuno contesta alla democrazia cristiana di fare la scelta ch'essa ritiene più opportuna e più conveniente. Né sarò io l'interprete del congresso di Napoli del partito maggioritario. Ripresento qui il problema già posto più di un anno fa: è possibile, in Italia, una politica centrista? Ed in primo luogo: che cos'è una politica centrista? Si sa che cos'è una politica di sinistra: la politica cioè dei ceti popolari, degli operai, dei contadini, degli impiegati, della piccola gente, di coloro che fino ad oggi sono stati esclusi dallo Stato. Si sa anche che cos'è una politica di destra. È la politica dei ceti abbienti, dei capitalisti, della Confindustria, della Confida, della tripla alleanza, di Malagodi. Fate una politica di questo genere e troverete consenzienti i monarchici ed i missini.

Ma che cos'è una politica di centro? Dovrebbe essere una politica di ceti medi. Il grande interrogativo è questo: è possibile una politica di ceti medi nel nostro paese? In Francia è stato possibile. Perché? Perché la rivoluzione francese, pur dando l'avvio alla grande industria, è stata la matrice della piccola proprietà terriera, dell'artigianato, della piccola industria. E piccola proprietà terriera e artigianato e piccola industria hanno avuto colà la loro stagione, hanno creato dei partiti che vanno dal classico partito radicale al moderno M.R.P., alla stessa socialdemocrazia. Il partito radicale ha governato in Francia durante anni e anni. Il M.R.P. ha preso in mano le redini dello Stato dopo la seconda guerra mondiale. La socialdemocrazia è oggi al governo. Ma in Italia? In Italia non v'è stata rivoluzione. Non v'è stata riforma. Mazzini è stato sconfitto. In Italia i ceti medi non sono mai riusciti ad avere una propria politica. In Italia abbiamo da una parte la grande industria, dall'altra il latifondo e le baronie della terra, e sotto di loro, in contrapposto a loro, il proletario industriale del nord e il bracciantato del sud. Sono loro che, volere o no, si trovano di fronte. La partita è aperta fra di loro.

De Gasperi? De Gasperi è stata la transizione. De Gasperi è stato il compromesso di quegli anni in cui la grossa borghesia, non ancora riorganizzatasi, non era in grado di esprimere direttamente una propria volontà. Ora quel periodo è finito ed è finito per sempre. Di qui, onorevole Tambroni, la necessità della scelta: o andare a destra e fare la politica della classe capitalista, o andare a sinistra e fare la politica delle classi lavoratrici. Restare al centro non si può; non si può, beninteso, se si vuol fare una politica e non impiccarsi a un chiodo.

Ed ecco la ragione che abbiamo ricercato fin adesso, la ragione del vostro immobilismo, di quell'annichilimento, di quel venir meno e mancare di forza e di fede al quale testé accennavo, di quell'essere costretti, voi, così diversi, a copiare e a ripetere gli atti e i gesti dell'onorevole Scelba; ecco la spiegazione del vostro venir meno davanti alle necessità di attuare la Costituzione; ecco perché è marcita la legge sui patti agrari, e quella sulla riforma fondiaria, è stato messo in frigorifero lo sganciamento dell'I.R.I., si è arenato il Ministero delle partecipazioni statali; ecco perché le regioni non si sono fatte e il progetto di legge non arriva davanti alla I Commissione; ecco perché la legge sul *referendum* non trova il terreno adatto per germinare; ecco

perché dopo il 27 maggio si è presentato il problema delle giunte difficili e su tutta Italia è passata l'ombra del commissario prefettizio.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questo non è un discorso sul bilancio dell'interno, ma sulla politica generale del Governo.

JACOMETTI. Molte osservazioni riguardano il suo Ministero. Quella ragione si chiama la presenza di Malagodi. L'onorevole Malagodi è un uomo tenace, che sa quello che vuole. I suoi ex compagni di partito, usciti con la scissione radicale, han detto in quel momento, e lo ripetono oggi, ch'egli parla in nome del liberalismo e opera in funzione della Confindustria. Mi accontento di domandare: guardate il partito dell'onorevole Malagodi, consideratelo bene: dove vi trovate quella luce che raggiava nei suoi grandi padri, da Cavour a Zanardelli, da Bertrando Spaventa a Giolitti; che fece, di Benedetto Croce, il demiurgo della resurrezione dopo l'infame parentesi fascista? Che cosa ha a che fare il partito liberale di oggi con gli stessi Soleri, Orlando, Nitti? L'onorevole Malagodi è un ragno che sa tessere tele, che, ahimé, sono le stesse dei grandi borghesi di Biella e di Prato.

Vede, onorevole Tambroni? Io arrivo a confessare che credo sul serio alla buona fede dell'onorevole Segni e alla sua volontà profonda di fare, di andare avanti, e magari di tracciare un solco nella storia dell'Italia di oggi. Il guaio è che la presenza dell'onorevole Malagodi trasforma, di per se stessa, la volontà in velleità. Ho detto altre volte e ripeto un'immagine più comprensiva, in questo paese di contadini: il Governo quadripartito è un giogo di buoi spaiati. Capita, qualche volta, ai nostri agricoltori, di trovarsi fra le mani una coppia di buoi in cui l'uno tira a destra e l'altro a sinistra: l'aratro resta nel solco. Così per l'onorevole Segni, così per il vostro Governo, così per la democrazia cristiana e anche, purtroppo, per il partito socialdemocratico. Il *leader* del quale, qualche settimana fa, rivolgendosi a noi, ci sfidava alla prova dei fatti.

Ma sono anni e anni che noi attendiamo la socialdemocrazia alla prova dei fatti fra delusioni, speranze e sconsolati. Forza, onorevoli amici; la strada che porta all'unificazione socialista ha nome, nel suo primo tratto: apertura a sinistra.

Quanto a lei, onorevole Tambroni, voglio terminare rivolgendosi al suo Governo le stesse parole con cui, 60 anni fa, il 10 luglio 1896, Filippo Turati terminava, rivolgendosi al-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

l'onorevole Di Rudini, il suo primo discorso parlamentare: « Non vi confondete, marchese: la storia passerà lo stesso ». (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Spada. Ne ha facoltà.

LA SPADA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il bilancio dell'interno indubbiamente si presta, ed è naturale, ad una discussione di ordine politico. In questo mio intervento farò anch'io qualche osservazione in tal senso. Certo non parlerò di destra, di sinistra, di centro; ma cercherò di affrontare, in modo rapido e sintetico, il problema dell'assistenza pubblica, con particolare riferimento alle categorie post-belliche.

Il Ministero dell'interno non deve essere solo il ministero delle prefetture e della forza pubblica, le quali pur esplicano indiscutibilmente funzioni delicate ed importantissime, in quanto, se fossero carenti, ne risentirebbe l'intero paese e verrebbe meno il presupposto indispensabile di un ordinato vivere civile; ma il vivere civile poggia soprattutto su condizioni di vita degne di un mondo evoluto e moderno, per cui una delle più importanti attività del Ministero dell'interno dovrebbe essere l'assistenza pubblica, cui spetta il coordinamento ed il controllo di tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno come postulato l'attività assistenziale.

Non si può disconoscere che l'attività assistenziale esperita dallo Stato assorbe la parte preponderante di tutte le forme di assistenza. Ma vi sono anche migliaia e migliaia di enti che attingono ai fondi dello Stato, che operano in contrasto l'uno con l'altro, senza alcun adeguato coordinamento.

Superata l'antica concezione di assistenza, intesa quale soccorso ai poveri e come atto di solidarietà umana fondato sull'amore collettivo, i vecchi ed i nuovi enti assistenziali, nell'ultimo decennio, sotto la spinta dei gruppi politico-sociali, si erano doverosamente orientati a considerare gli assistiti non solo come persone in stato di bisogno, ma anche, e soprattutto, come membri normali della società, della quale fanno parte integrante, dalla quale hanno diritto di essere aiutati, essendo precipuo scopo dello Stato quello di tendere costantemente al benessere di tutto il popolo ed a un graduale livellamento delle classi sociali.

Questo concetto generale dell'assistenza moderna (o progredita) ha creato particolari problemi assistenziali riguardanti essenzialmente certe categorie, quali i reduci dai fronti

di combattimento, dai campi di concentramento, i partigiani, i profughi dell'Africa orientale, della Tunisia, della Venezia Giulia e di vari Stati esteri, i sinistrati di guerra, le vittime civili della guerra.

L'assistenza di primo intervento verso queste categorie è stata svolta con sussidi in denaro e, esaurita in breve tempo la funzione immediata, si è istituito l'alto commissariato per i reduci, il quale cercò di svolgere l'assistenza stessa in forma che meglio rispondesse al desiderio di dignitosa riabilitazione di chi, avendo servito la patria, si era venuto involontariamente a trovare in stato di bisogno e di vera indigenza. L'alto commissariato per i reduci si prefiggeva di dirigere, vigilare e coordinare tutti gli organi, uffici, comitati che si proponessero di provvedere direttamente all'assistenza morale e materiale dei reduci con il concorso delle associazioni combattentistiche.

Quasi contemporaneamente furono istituiti i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica col compito di coordinare, sovrintendere e promuovere le varie attività assistenziali nelle rispettive province, non riguardanti però le categorie post-belliche.

Ben presto ci si accorse che i diversi organismi assistenziali fin allora istituiti, essendo a sé stanti, pur perseguendo lo stesso fine, producevano dispersione di energie e di mezzi, tanto che fu ravvisata la necessità di accentrare in un solo organo tutte le forme di assistenza rivolte ai reduci. Così furono soppressi l'alto commissariato dei prigionieri di guerra, l'alto commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, l'alto commissariato per i reduci, e fu istituito il Ministero dell'assistenza post-bellica. Stabilite le attribuzioni e l'ordinamento, al Ministero dell'assistenza post-bellica venne affidato il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale dei reduci e combattenti e degli appartenenti a categorie assistibili.

Una delle prime concrete provvidenze, tendente alla risoluzione del reingresso nella vita civile dei reduci di guerra, è stata la emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, che stabiliva l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, nella misura del 50 per cento nelle nomine ad impiego non di ruolo e del 50 per cento nelle assunzioni presso imprese private.

Il problema di dare lavoro ai reduci si impose subito dopo la fine della guerra quando ancora era vivo in tutti il tragico ri-

cordo di quest'ultima; poi, con il passare degli anni, si posero altri problemi e i reduci vennero trascurati. La legge n. 453 consentì l'assorbimento di numerosi reduci, facendo obbligo ai datori di lavoro di assumerli nella proporzione stabilita dalla legge, ed in verità molti trovarono definitiva sistemazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, se tutti gli enti, tutte le ditte, tutti i datori di lavoro avessero fatto il loro dovere, avessero rispettato la legge, non vi sarebbe più bisogno di parlare di combattenti, reduci e mutilati appartenenti a categorie assistibili. Questo è lo stato di incomprendimento che purtroppo si è verificato nel nostro paese.

Ravvisata la necessità di provvedere all'assistenza con uffici periferici, vennero istituiti gli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni capoluogo di provincia, aventi un capo ufficio di nomina ministeriale ed un comitato composto dai rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'A.N.P.I., dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, dell'E.C.A. e da un funzionario di ragioneria designato dall'intendente di finanza.

I comitati provinciali deliberavano sui seguenti oggetti: le spese eccedenti le 10 mila lire; i contratti e le convenzioni il cui valore complessivo eccedeva le 10 mila lire; i contributi e le sovvenzioni ad altri uffici, enti, istituti o comitati per qualsiasi importo; i sussidi straordinari.

Detti comitati, successivamente, furono riorganizzati. L'innovazione più saliente consiste nell'attribuire ai prefetti le funzioni di capo dell'ufficio, alle cui dipendenze vi era un direttore, scelto tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici.

Molte leggi, d'iniziativa parlamentare e governativa, furono promulgate a favore dei reduci, tuttavia non si rivelarono sempre efficaci nella loro pratica applicazione. Però, onorevoli colleghi, nonostante i predetti lodevoli intenti, il problema dei reduci e combattenti, a così notevole distanza di anni dalla fine della guerra, non è ancora risolto, e noi rappresentanti delle varie categorie combattentistiche, che con costoro quotidianamente viviamo, ben conosciamo i loro bisogni, le loro esigenze, il loro diritto alla vita.

Il processo del reingresso nella vita civile del reduce non si è ancora del tutto esaurito e, pertanto, permane la necessità di una oculata politica dei sussidi, dell'avviamento al lavoro, dell'assistenza sanitaria. E, se ancora

qualcosa si fa, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, la dignità del reduce bisognoso di assistenza non viene rispettata e l'impulso spesso politico degli enti assistenziali non si rivela sollecito a riconoscere in chi richiede assistenza la qualità di avente diritto piuttosto che quella di postulante. Tutto ciò perché è stata sottovalutata l'accidentalità e transitorietà del problema dell'assistenza al reduce; pertanto i mezzi approntati per risolverlo si sono dimostrati, sotto numerosi aspetti, precari e molto limitati nel tempo. I fondi in bilancio per i sussidi in danaro alle categorie assistibili sono insufficienti per potere, anche come primo intervento con carattere di urgenza, soddisfare le esigenze dei reduci disoccupati. L'assistenza sanitaria è ormai ridotta al minimo e, mentre spesso il reduce si trova in una situazione gravissima, l'intervento si risolve nella concessione di qualche prodotto farmaceutico di scarso valore. Si dice che l'assistenza in Italia non è inferiore a quella di ogni altro paese progredito e che, anzi, la quantità e capillarità di essa è superiore a quella di molti altri paesi. Queste affermazioni vengono, però, smentite dalla esiguità stessa dei fondi in bilancio.

A conclusione, è giusto prendere atto della buona volontà degli organi del Ministero dell'interno; tuttavia è doveroso far presente la scarsa disponibilità dei fondi in bilancio, mentre gli organi periferici, contrariamente alle direttive del centro, creano spesso confusione circa l'utilizzo dei fondi. È vero che un problema economico non può essere scisso da quello politico, ma nella fattispecie, trattandosi di assistenza e beneficenza, questo criterio non dovrebbe trovare rispondenza negli uomini investiti di responsabilità.

È necessario soffermarsi su tali considerazioni e constatazioni per indurre a meditare sulla inanità degli sforzi per programmi grandiosi ed allettanti di progresso economico e sociale quando invece si trascura di provvedere ai bisogni elementari ed urgenti di buona parte dei reduci, che portano, nel deterioramento fisico, nell'abbandono, nella miseria, nella precarietà di esistenza, nell'incapacità o impossibilità di guadagnarsi da vivere, i tristi e dolorosi segni della guerra. Bisogna ammettere che la restante aliquota di reduci in stato di comprovato bisogno non fruisce più, tramite i comitati provinciali, di assistenza come ancora dovrebbe essere intesa, bensì di mortificante beneficenza.

Una delle ragioni principali di tale capovolgimento è da ricercarsi nella mancata rap-

presentanza in seno ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica delle categorie post-belliche interessate; a parte la considerazione che quel poco che ancora si fa verso i reduci subisce una spiacevole discriminazione, dovuta sovente ad ingerenza o pressioni di natura politica.

Dai benefici del Fondo nazionale di soccorso invernale, istituito nell'esercizio 1949-1950 (come è noto, si tratta di un fondo fuori bilancio, destinato ad intensificare l'assistenza ai disoccupati nel periodo in cui la stagione invernale fa sentire maggiormente i suoi rigori), vengono esclusi coloro i quali hanno superato il sessantesimo anno di età, e quindi in gran parte i combattenti della guerra 1915-1918, perché non sono nelle condizioni di esibire il tesserino di disoccupazione, in quanto non iscritti agli uffici di collocamento. Tale inconveniente è indispensabile che sia eliminato con l'invio di un'apposita circolare alle prefetture.

Fra le categorie post-belliche vi è quella dei profughi che si dibatte in una situazione tanto precaria quanto mortificante. Infatti, scaduta la legge 4 marzo 1952, n. 137, successivamente modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, che limitava l'assistenza fino al 30 giugno 1955, e non essendosi provveduto in tempo utile alla sua proroga — nonostante a tal uopo, da oltre un anno, sia stato presentato per l'approvazione un disegno di legge — si è rimediato continuando ad erogare l'assistenza ai profughi con criteri molto restrittivi che suonano — direi quasi — offesa verso chi, tutto sacrificando per amore e per attaccamento alla patria, si trova nel più assoluto stato di bisogno.

Da più parti si vorrebbe sostenere che chi, appartenendo alle categorie post-belliche, chiede ancora assistenza è espressione del cosiddetto fenomeno reducistico inteso nel suo aspetto più negativo: sarebbe chi intende speculare ulteriormente sulla propria sventura preferendo di essere inadeguatamente mantenuto dallo Stato anziché darsi d'attorno per conseguire l'autosufficienza. Ma, se qualche caso del genere esiste, ciò non autorizza a generalizzare.

Onorevoli colleghi, non prospetto, per quanto necessario, la istituzione di un ministero dell'assistenza, o quanto meno di un ministero dei combattenti, così come si verifica in Francia, bensì la riorganizzazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica con la immissione dei rappresentanti delle categorie post-belliche, che, per essere a continuo contatto con i propri rap-

presentati, sono nella condizione di meglio valutare il loro stato di bisogno.

Ho prospettato questo problema perché sono convinto che ella, onorevole ministro, cui stanno veramente a cuore i problemi sociali, saprà intraprendere quella giusta azione per evitare o superare gli ostacoli che si frappongono; in tal modo lo Stato, attraverso la sua opera, potrà dimostrare ai suoi figli migliori di non averli dimenticati. Signori del Governo, operate bene e senza indugi; dimostrate a queste benemerite categorie che il Governo non è insensibile ai loro problemi; date la dovuta importanza ad essi, e anche dai settori dell'opposizione avrete il dovuto ringraziamento.

Ed infine desidero trattare un altro argomento: l'assistenza all'infanzia mediante il potenziamento delle colonie estive. E, questa, un'attività che merita particolare considerazione. Dare vitto e alloggio ai bambini che soffrono l'ingiusta miseria, ricreare lo spirito e rinfrancare il corpo indebolito dalle condizioni di disagio e di scarsità di vitto nel periodo di guerra e di dopoguerra, che ha avuto come conseguenza l'aumento della tubercolosi e della predisposizione ad essa, è dovere dello Stato. Con la benefica istituzione delle colonie, la comunità potrà evitare di avere cittadini cagionevoli di salute e preparare elementi sani e robusti che successivamente potranno essere artefici di una nuova generazione salda ed efficiente.

Vi è anche un'altra ragione: quella di diminuire per questa via le differenze sociali, cosa importantissima per quei genitori che sono nella impossibilità di mandare i propri figli al mare ed ai monti.

A mio avviso, le somme di bilancio sono ancora inadeguate. Bisogna dimostrare comprensione per le umane sofferenze, in omaggio a quel senso profondo di solidarietà dettato ed ispirato dall'amore per la collettività.

In merito alla gestione delle colonie ed al loro finanziamento, desidero fare qualche osservazione derivante dalla mia esperienza. Anzitutto bisogna selezionare gli enti gestori, escludere dalla gestione gli enti improvvisati, gli speculatori e quelli che per il passato non hanno dato sufficiente garanzia. Occorre, inoltre, dare tutto l'incoraggiamento morale e materiale a quegli enti che hanno ben operato e che sono di sicuro riposo per l'utilizzo del pubblico denaro, senza per altro metterli in gravi difficoltà.

Si verifica spesso, sia pure per ragioni non imputabili direttamente al Ministero dell'interno, un ritardo pregiudizievole nell'assegna-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

zione dei fondi. Questo fatto provoca inconvenienti gravissimi: l'impossibilità di presentare un piano organico sì da predisporre ogni cosa per il buon funzionamento delle colonie, cioè locali, lavori di riatto, arredamento, provviste; il conseguente ritardo nel dare inizio ai turni; dannose imposizioni da parte dei fornitori. Gli enti gestori dovrebbero, al massimo entro il mese di maggio, conoscere su quale contributo ministeriale possono contare. Poter organizzare in tempo il loro programma, con piena conoscenza del bilancio preventivo, sarebbe un aiuto di importanza massima.

Tali somme debbono essere messe a disposizione delle prefetture, poiché sarà anche compito delle stesse escludere dalle successive gestioni gli enti inadempienti. In sintesi, all'inizio di ogni attività le somme stanziare dovrebbero essere messe a disposizione delle prefetture, le quali, su richiesta dei rappresentanti degli enti gestori, potrebbero procedere alle anticipazioni sotto il proprio controllo.

Del resto non si tratterebbe che di applicare la stessa procedura adottata dal Ministero del lavoro per i cantieri-scuola. Non si può ingenerare, onorevole ministro, negli enti gestori — che già tanto lodevole sforzo devono compiere per l'organizzazione — anche la preoccupazione del ritardato finanziamento.

Ed ora voglio segnalare anche taluni piccoli inconvenienti: in talune colonie i bambini si esibiscono in saggi ginnici e in attività complesse in onore degli amati benefattori, gridando « evviva il signor Tizio, evviva il sacerdote Caio ». A parte che il massimo loro benefattore è lo Stato, i piccoli ospiti, nel breve periodo estivo non debbono essere sottoposti ad eccessivi sforzi. È necessario che durante il soggiorno nelle colonie sia sviluppato, da parte delle vigilatrici e del personale dipendente, il concetto che la miseria non è una fatalità senza ripari, ma una situazione di dolorosa contingenza che dovrà essere superata.

In alcune colonie vi è poi la consuetudine, all'inizio ed alla fine dei turni, di festeggiare le autorità locali con un pranzo o con rinfreschi; sono, questi, fatti che si prestano a molte speculazioni e si ripercuotono sfavorevolmente sulla benefica istituzione. Onorevole ministro, eviti con drastiche disposizioni questi inconvenienti.

Termino esprimendo non la speranza, ma la certezza che ella, nell'interesse delle categorie da me patrocinate, continuerà a svolgere la sua azione tendente al maggiore be-

nessere sociale, guadagnandosi così la riconoscenza del paese. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giraudo. Ne ha facoltà.

GIRAUDO. Ho già avuto l'onore lo scorso anno di intervenire sul bilancio dell'interno per trattare particolarmente il tema delle autonomie locali e del decentramento amministrativo. Riprendo oggi la parola, nella stessa sede e sullo stesso tema, non per ripetere — lo spero — ma per sviluppare l'argomento da lei, onorevole ministro, definito, nel suo discorso del 7 ottobre, interessante soprattutto sul piano di una legislazione che è ancora da fare.

È in vista di questa legislazione da fare che occorre approfondire con il concorso di tutti l'argomento, sia perché questa legislazione che è da fare va fatta, sia perché la riforma che essa comporta deve rappresentare l'espressione più fedele della nostra sensibilità democratica alle esigenze vive e reali di una democrazia organica e quindi funzionale.

La Camera sarà chiamata quest'autunno a pronunciarsi sul disegno di legge, già approvato dal Senato, per la costituzione e il funzionamento dei consigli regionali, sulla riforma della legge comunale e provinciale, il cui progetto è già stato predisposto da parte del Ministero dell'interno e del quale il ministro ha già anticipato al Senato alcune particolarità interessanti. La Camera dovrà inoltre pronunciarsi sul disegno di legge, anche questo approvato dal Senato, riguardante la corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali: progetto che è in attesa del giudizio della I Commissione della Camera e del quale sono il relatore.

Basta accennare a questi tre provvedimenti per riconoscere e valutare nella loro giusta portata la responsabilità e gli impegni che si richiedono alla Camera, prima che nella formulazione esatta dei singoli articoli dei tre importanti provvedimenti, sui principi ai quali questi devono ispirarsi per raggiungere determinati fini, destinati indubbiamente a caratterizzare in un modo più che in un altro la vita amministrativa ed anche la vita politica del nostro paese.

Penso di non contraddire alla concezione dello Stato di diritto così chiaramente illustrata nella relazione dall'onorevole Dominè, se dico che appellarsi con rigidità meccanica alla Costituzione non è forse sempre il modo migliore per attuarla. La nostra fedeltà alla Costituzione non deve infatti giungere al punto da contraddire la realtà e il buon

senso, quando realtà e buon senso dovessero suggerire la modifica di una qualche norma di essa.

Del resto, anche l'articolo 138 per la revisione della Costituzione fa parte integrante della Costituzione stessa, e appellarsi ad esso, nei modi e nelle forme prescritte, quando la necessità lo comporta, significa ancora attuare e rispettare la Costituzione facendone una cosa viva, che, come tutte le cose vive, si muove e si trasforma adeguandosi ai tempi e alle circostanze di fondo.

Dico questo perché ritengo che i principi costituzionali, a cui dobbiamo attenerci anche nell'esaminare i provvedimenti sopra citati, vanno confrontati con la realtà, dalla quale devono logicamente trarre conferma se si vuole che le leggi da essi improntate possano rappresentare veramente la realistica misura del bene e del giusto anche nella vita pubblica amministrativa, secondo l'antica classica definizione del diritto.

Può darsi che questa premessa, se riferita, come del resto è riferita, al disegno di legge Amadeo per l'elezione dei consigli comunali, faccia pensare qualcuno al mio pollice verso nei confronti di quell'ente costituzionale che è appunto la regione. Se così fosse, non avrei che appellarmi ai nove anni invano trascorsi dal previsto termine di scadenza per l'istituzione della regione, per dimostrare che un pollice verso forse ben più robusto del mio, e coinvolgente la responsabilità del Parlamento, ha fermato fin qui la regione nella storia del nostro ordinamento amministrativo.

Ma così non è, perché ben diverse da un'opposizione preconcepita e irrimediabile sono le perplessità laboriose per l'attuazione di norme costituzionali che tante e così disparate opinioni hanno suscitato nel Parlamento e nel paese. La parola d'ordine dei regionalisti la conosciamo ed è degna di ogni rispetto.

Bisogna attuare la Costituzione, così essi dicono. Ed io sono con loro, pur ricordando e ripetendo che si può attuare la Costituzione anche applicando all'occorrenza il già citato articolo 138.

Così non posso non apprezzare il punto di vista degli antiregionalisti quando, in buona fede e con sincerità, manifestano le loro preoccupazioni per possibili incrinature dell'unità nazionale. Anche l'unità del nostro paese è con la Costituzione, che dell'unità è appunto la più alta espressione, un patrimonio da salvaguardare, specie quando, come stiamo assistendo, non senza sorpresa, in questi giorni, si palesano episodi come quello di una pre-

tesa coesistenza, e quindi di un'assurda possibile concorrenza per l'avvenire, fra Corte costituzionale e Alta Corte siciliana. Sono episodi che portano a diffidare un po' di certi entusiasmi regionalisti e fanno pensare alla nota storia del cammello nella tenda del beduino.

Ma, fra la tesi dei regionalisti e quella degli antiregionalisti, io rischio forse di fare qui la figura di quel tal personaggio di manzoniana memoria che, avendo dato ragione rispettivamente alle affermazioni opposte dei due litiganti, non poté sottrarsi poi di dare anche ragione alla tesi di chi, ed era un bambino, gli osservava che non si può consentire ad un tempo con due opinioni tra loro nettamente contrarie.

Si può consentire, io penso, senza contraddirsi, con l'opinione di coloro che si differenziano dagli uni e dagli altri in quanto accettano e interpretano la fin qui mancata applicazione del primo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, non come un fatto meramente negativo, ma come un fatto indicativo della opportunità di seguire una strada di prudente e sicura gradualità. Sono coloro che pongono l'ente regione più come un traguardo di arrivo che come un traguardo di partenza, in una riforma che non si può fare con il semplice tocco di una bacchetta magica. Sono coloro che non sanno spiegarsi la convenienza, a lungo andare, di una differenza così marcata tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Sono anche coloro che non vedono coincidere in ogni caso le regioni storiche, di cui all'articolo 131 della Costituzione, con le circoscrizioni regionali, così come risulterebbe a un più attento esame, nelle caratteristiche di territorio, di popolazione e soprattutto di economia.

Sappiamo che su questo concetto della gradualità per l'attuazione della regione si è già fatta della vivace ironia. Il senatore Lussu, ad esempio, parlando al Senato proprio in tema di proposta di legge Amadeo, ha detto: « Sostenere la gradualità in materia regionalistica è come sostenere la gradualità in materia di repubblica ». E come dire: poiché è la prima volta che si ha la Repubblica in Italia, è necessario che si sviluppi gradualmente; quindi mettiamo a capo di essa uno della famiglia reale, o addirittura l'ex re, con il compito di fare da Presidente della Repubblica. L'istituto democratico, così aggiungeva il senatore Lussu, è sempre una conquista, e la sua gradualità si esplica nel suo funzionamento, e in nessun'altra forma ».

Il ragionamento del senatore Lussu fila perfettamente, ma, se vale per la regione, vale evidentemente anche per la Costituzione, la quale può ben esplicare la sua gradualità nel suo funzionamento, e riconoscere, come il senatore Lussu più oltre ancora osserva per la regione, « la necessità di rinunciare a qualche punto, di modificarne qualche altro », quale potrebbe essere, aggiungo io, quello attinente alla regione, di cui stiamo parlando.

In altre parole, di fronte alla gradualità a carattere intrinseco della regione — che il senatore Lussu ammette — vi è una gradualità estrinseca che l'onorevole Lussu non ammette, e che di fatto non è gradualità della regione, ma della Costituzione nei confronti della regione, da attuarsi alla luce delle prime esperienze e con l'ausilio, ove occorra, dell'articolo 138.

Se la Costituzione va dunque attuata, il problema è di vedere, per quanto riguarda la regione, se essa va attuata con o senza modifiche. Se si esclude qualsiasi modifica, è chiaro che vanno attuate le regioni così come la Costituzione le delinea, e tante e quali l'articolo 131 le prevede, salva l'eventuale successiva variazione, secondo le facoltà e le condizioni previste dall'articolo 132.

Il senatore Lepore nella sua apprezzata relazione al bilancio dell'interno ha espresso, giorni or sono, il suo parere decisamente ottimistico e favorevole all'istituto regionale, osservando fra l'altro che l'Italia non può continuare ad avere due diverse strutturazioni amministrative. « Il contrasto — egli ha detto — è troppo evidente ». Nessuno più di me è convinto di ciò, ma io mi domando se tale contrasto potrà ritenersi sanato quando, realizzate le restanti quattordici regioni, avremo in Italia regioni speciali a statuto speciale e regioni ordinarie a statuto ordinario, con una differenza non lieve di controlli da parte dello Stato, e più ancora con diverso grado di competenza legislativa per le une e per le altre. Io auguro sinceramente che il contrasto lamentato dal senatore Lepore possa essere attenuato dalla istituzione delle regioni a statuto ordinario. Non mi nascondo, però, che talora succede il contrario, quando gli accostamenti ed i confronti, più che a rilevare le identità raggiunte, servono purtroppo a dimostrare le diversità che permangono.

Ma, ove si ritenga che non è la questione delle identità o delle diversità che ci deve ora preoccupare di fronte all'esigenza più importante di istituire le regioni, mi permetto di osservare che vi è un'altra esigenza non meno importante, e in virtù dell'articolo 5 e del-

l'articolo 128 della Costituzione non meno impegnativa, da soddisfare parallelamente alla istituzione delle regioni: il rinnovamento e il potenziamento delle province.

Al punto in cui sono le cose, ritengo anzi che converrebbe preoccuparsi prima della provincia che della regione, se la regione deve essere interpretata, come penso debba essere interpretata, quale mezzo di propulsione e di coordinamento delle attività più impegnative delle province. Il concetto della gradualità per la realizzazione della regione assumerebbe allora, in questo modo, un valore più ampio, più logico e più rispondente alle caratteristiche stesse della proposta di legge Amadeo, che, così come è formulata, tende non a sminuire, ma a rafforzare la posizione della provincia.

Non dobbiamo infatti dimenticare che la regione è stata, fin dai tempi di Cavour, un obiettivo costante della riforma amministrativa, per ragioni attinenti più alle insufficienze della provincia che alla necessità di creare la regione. Troppo modesti e troppo limitati i poteri e le disponibilità della provincia, quale ente autarchico locale, per non pensare anche nel passato, a qualche cosa di diverso, di più autorevole, di più completo di un tale tipo di provincia. Ben consolidata d'altra parte, nella struttura del paese e nella tradizione, la provincia quale organo amministrativo dello Stato per poter trovare spazio sufficiente per un altro ente intermedio fra la provincia e lo Stato.

Rafforzare, quindi, i poteri e le competenze della provincia quale ente locale e adeguare la funzione di essa quale organo amministrativo dello Stato, in ossequio a criteri di maggiore autonomia delle province stesse e dei comuni, significa oggi soddisfare già in buona parte le esigenze che erano alla base delle preoccupazioni dei nostri costituenti quando promossero l'istituto della regione. Dico buona parte di quelle esigenze, perché vanno ricordate le altre di ordine legislativo cui provvede la potestà legislativa specificatamente demandata alla regione dall'articolo 117 della Costituzione. Per parte mia non saprei interpretare altrimenti il metodo della gradualità in una riforma che esige coraggio e anche cautela e che deve conciliare nel miglior modo possibile le aspirazioni, spesso divergenti, di una maggiore indipendenza dallo Stato per una maggiore autonomia locale e le richieste al contrario di maggiori interventi dello Stato per finanziamenti ed aiuti speciali di ogni genere. Ciò suscita comprensibilmente il risentimento di quelle popolazioni

pur bisognose che, nulla avendo avuto finora in fatto di autonomia e ben poco in fatto di aiuti finanziari, sono portate a domandarsi se la democrazia, anziché eliminare i privilegi, non vada per caso riordinandoli e catalogandoli soltanto in maniera diversa.

Vi è allora chi pensa che, se per ottenere questa parità di trattamento occorre elevare la provincia a regione, ebbene: si faccia questa... promozione purché lo scopo sostanziale possa essere raggiunto. Il sindaco di Ormea, una graziosa cittadina di montagna della mia provincia, ha inviato, ad esempio, in questi giorni una lettera circolare ai parlamentari della zona, alle autorità provinciali, ai sindaci di tutta la provincia, per proporre l'elevazione della provincia di Cuneo a regione, da denominarsi « regione cuneese ». Senza una modifica della Costituzione ciò non si rende possibile, sia perché l'articolo 131 determina preventivamente le regioni da istituire, sia perché l'articolo 132 richiede una popolazione di almeno un milione di abitanti per l'istituzione successiva di qualsiasi nuova regione. Ora, nel caso bisognerebbe associare a Cuneo le province limitrofe di Imperia e di Savona, e non basterebbe ancora; regione questa che risulterebbe, specie dal punto di vista delle caratteristiche geofisiche ed economiche, non meno giustificata di tante altre, che potrebbe essere denominata regione delle Alpi Marittime e aspirare (perché no?), come regione di confine, ad essere regione a statuto speciale.

Ma ciò non è stato possibile, per le note ragioni politiche, alla Val d'Aosta, che conta non più di novantacinquemila abitanti, non è oggi purtroppo possibile, in virtù della norma costituzionale, alla provincia di Cuneo, che ne conta poco meno di seicentomila. Eppure, come la Val d'Aosta, è anch'essa una provincia di confine ed ha, non meno di quella, speciali necessità che giustificerebbero la qualifica di regione a statuto speciale, se i motivi di questo trattamento particolare stanno, come scrive Diego De Castro, nella esigenza « di sovvenire con rapidità, prontezza e competenza ai bisogni locali, che hanno una particolare e caratteristica fisionomia ».

Ma a parte queste considerazioni, che non vogliono avere sapore polemico con la bella e gloriosa Val d'Aosta, è chiaro che il sindaco di Ormea intende con la sua iniziativa promuovere una interpretazione delle funzioni della provincia in un senso più vasto e più completo, con compiti, responsabilità e strumenti di una vera e organica comunità territo-

riale. Il ministro Andreotti era certo d'accordo con lui e con me quando riportava, con favorevole evidenza, nel corpo di un suo articolo del marzo scorso dedicato alle province, un brano di una relazione della deputazione provinciale di Milano che risale nientemeno che al 1898, l'anno di Bava-Beccaris, firmata da senatori e deputati milanesi, nella quale si legge: « Le province devono diventare il più potente nucleo della nostra vita amministrativa completando l'opera che è stata appena cominciata con la legge del 1865. La maggiore quantità possibile di funzioni e di servizi che sono di natura e di interesse locale, e che devono essere sottratti allo Stato e all'autorità governativa, noi intendiamo che passino alle province, le quali, con la numerosa loro rappresentanza deliberativa, con la deputazione elettiva, con gli uffici esecutivi e le altre magistrature consulenti, presentano già un perfetto organismo per il funzionamento di un completo governo locale ».

Ai regionalisti ad oltranza verrà forse di osservare che gli estensori della relazione milanese descrivevano fin da allora l'istituto della regione così come l'hanno pensato poi i nostri costituenti. Ma non è così, o almeno non è così per l'onorevole Andreotti, che, concludendo quel suo articolo, aggiungeva testualmente: « Il problema rimane aperto, e forse nuoce alla sua soluzione l'interrogativo ancora pendente della creazione delle regioni non speciali. Anche sotto un profilo strettamente tributario mi auguro di cuore che gli uomini politici evitino passi falsi del genere ».

E, con l'arguzia che gli è propria, l'onorevole Andreotti chiudeva l'argomento con questa espressione piuttosto disinvolta. « E, se non si può dire che le regioni non si faranno, almeno non si facciano ». Ma, se si faranno, aggiungo io, si rifacciano almeno prima le province, trasformandole in organismi forti ed autosufficienti per l'azione esecutiva che ad esse si richiede, capace di integrare l'opera dei comuni non solo nel settore della viabilità minore, ma in quello degli acquedotti, delle fognature, dell'edilizia scolastica, dell'arginatura dei torrenti, delle canalizzazioni a scopo irriguo, dell'igiene e sanità, dell'istruzione professionale, delle comunicazioni intercomunali e di altri servizi ed opere che costituiscono, ad un tempo, le condizioni dirette per una vita pubblica locale, sana e civile, e le condizioni indirette per la massima valorizzazione economica delle singole zone territoriali. La regione coordinerà ed integrerà a sua volta, specie con la sua attività legislativa, quest'opera della provin-

cia rispettando la legge naturale della logica e della democrazia, che pone i comuni alla base della piramide dell'ordinamento amministrativo ed esige, ad integrazione di essi, l'organo più vicino, più sollecito, più qualificato: la provincia.

Come gli onorevoli colleghi ben sanno, questa possibilità di un collegamento organico fra province e comuni non si è avuta fin qui per una grave carenza della nostra legislazione in proposito. Né risulta, stando almeno alle anticipazioni che ella, onorevole ministro, ha fatto al Senato, che il nuovo progetto della legge comunale e provinciale preveda in questa materia qualcosa di più e di meglio di quel poco che già contempla l'articolo 156 della legge tuttora in vigore. Eppure è questo un problema di fondo che, se non viene affrontato e risolto opportunamente ed in via di principio, può dare luogo, come già ha dato luogo, al sorgere di strani fenomeni come quei « liberi consorzi » siciliani che, nell'intenzione del legislatore regionale, sono destinati a sostituire la provincia, ma che in realtà sostituirla non possono né come ente autarchico territoriale né come organo amministrativo dello Stato, ma soltanto possono modificarla, come pensa il Solmi, e probabilmente non in meglio.

D'altra parte, i « liberi consorzi » siciliani sono, a mio avviso, la prova provata dell'esigenza che sto illustrando, esigenza di stabilire fra comuni e provincia una costante reciprocità di rapporti, in maniera che i comuni, mentre divengono per una certa materia oggetto delle attenzioni e delle attività della provincia, divengano nello stesso tempo soggetto e compartecipi in qualche modo della vita della provincia. Ciò non compromette la funzione tradizionale di questa quale ente autarchico territoriale per i compiti a cui essa già provvede, ma la rafforza evidentemente e la completa. Così non viene sminuita l'autonomia del comune, ma integrata e compensata, specie nel caso del piccolo comune, del suo inserimento nella vita della provincia, del beneficio che ad esso rifluisce come frutto del beneficio che adesso rifluisce come frutto di collaborazione reciproca, non di sudditanza unilaterale. Spetta naturalmente alla legge stabilire la materia e l'ambito di questa collaborazione tra comuni e provincia, la misura e la forma dell'integrazione di questa verso quelli. E la materia specialmente di quelle opere pubbliche e di quei servizi per i quali i comuni ricorrono oggi direttamente allo Stato e di cui ho già fatto prima una elencazione esemplificativa.

Ma per fare questo occorre rivedere adeguatamente la nostra legislazione amministrativa, riformare audacemente la finanza locale, smobilitare l'apparato statale monopolizzatore della spesa. Non occorre invece, per fare questo, consorzicare formalmente i comuni come si è fatto in Sicilia, per la ragione che i comuni, in quanto appartenenti al territorio di una stessa provincia, costituiscono già il consorzio naturale e necessario su cui si dovrà fondare, *ope legis* e non in forza di uno statuto, la ragione dei loro rapporti con la provincia, dei rapporti della provincia con ciascuno di essi o con un gruppo di essi se costituiti in uno speciale consorzio.

Un precedente autorevole l'abbiamo nei consigli di valle o comunità montane, istituiti con il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987. Non più la provincia, ma la zona economica è qui il termine di riferimento per la costituzione della comunità quale consorzio permanente in funzione di un piano di opere e di servizi, che interessa i consociati. Il rapporto tra provincia e comune si sposta in questo caso al consorzio dei comuni di zona, ma ciò non muta la sostanza di quanto ho detto in precedenza. La possibilità di questi consorzi di zona, là dove la zona economica è naturalmente delimitabile, dovrebbe essere prevista dalla legge anche al di fuori del limite dei territori montani, e potrebbe costituire un elemento di indicazione utile anche per quelle eventuali « delegazioni di prefettura » che, in ossequio al secondo comma dell'articolo 129 della Costituzione, il senatore Ciasca ed altri intendono proporre con il progetto presentato al Senato lo scorso ottobre.

Se il discorso non diventasse troppo lungo ed a sostegno di quanto sono venuto dicendo, sarebbe interessante intrattenere la Camera sulla relazione con cui l'onorevole Malagodi volle illustrare, in occasione di un convegno milanese del marzo scorso, il suo progetto di riordinamento amministrativo della provincia di Milano. L'illustre collega si è soffermato in verità più sulle circostanze specifiche della provincia ambrosiana che non sul problema delle province in genere, e ciò al fine di giungere ad una proposta di legge speciale per la provincia di Milano.

Ho però motivo di credere che egli abbia successivamente modificato il suo atteggiamento nel senso di considerare sì il problema della provincia milanese come problema di particolare urgenza ed intensità, ma non a sé stante ed esclusivo di una considerazione più generale rivolta anche alle altre province.

Mi permetto di richiamare l'attenzione su questa relazione Malagodi e sugli altri pregevoli studi che l'accompagnano, anche perché attraverso essi, ed in considerazione delle caratteristiche di una provincia ad alto potenziale economico, si riconferma la tesi che ho già avuto l'onore di esporre altre volte in quest'aula, parlando invece di province e zone a basso potenziale economico.

Per concludere, risulta da quanto sono venuto dicendo:

1°) l'inadeguatezza, come ben si esprime il professor Ardigò, dell'attuale rapporto istituzionale fra società civile e società politica e la necessità di adeguare le strutture amministrative pubbliche a quella gerarchia di società civile intermedia, attraverso cui avviene l'integrazione del singolo con la collettività. Ciò che si richiede oggi allo Stato non è più solo un sollecito e decentrato funzionamento degli uffici e servizi pubblici, ma è un mutamento qualitativo dell'ordinamento e della struttura dello stesso, in ordine agli enti locali;

2°) alle amministrazioni provinciali, i cui compiti, come osserva Mario Gola su *Mondo economico* della scorsa settimana, sono oggi ridicolmente scarsi di fronte alle necessità dei loro interventi, deve essere assicurata la possibilità delle maggiori funzioni per le quali esse hanno la competenza naturale e la capacità tecnica;

3°) la zona economica, là dove essa si delinea per omogeneità di problemi e di interessi, deve poter costituire l'ambito naturale per una libera iniziativa dei comuni in ordine ad una collaborazione reciproca e ad una azione coordinata, attraverso la formazione di un consorzio permanente di zona.

Questi i lineamenti di massima per una riforma amministrativa che ritengo possibile, attuale e democratica. Questa riforma va seguita da quella non facile né semplice della finanza locale, che diventerà a sua volta meno difficile e meno complessa quando appunto, come ha osservato il ministro Andreotti, si avrà « il tempo ed il coraggio di modificare strutture e sistemi, inquadrando i problemi comunali in quelli più vasti di riforme altrettanto necessarie ».

Mi auguro che Parlamento e Governo trovino questo tempo e questo coraggio e che i fautori della regione si convincano che senza province vitali non si avranno regioni efficienti.

Ritengo che gli onorevoli Dominedò e Sampietro, ai quali vanno le più vive congratulazioni per la profonda relazione che ci hanno

dato; ritengo, dico, che essi siano d'accordo con me quando rilevano che l'attuale sperequazione di mezzi fra comuni e comuni, come fra provincia e provincia, non consente una piena e responsabile autonomia, né permette indirizzi amministrativi tali da rendere possibile lo sfruttamento al più alto grado delle capacità economiche e sociali del luogo.

Ella, onorevole ministro, ha ancora una volta confermato nel suo discorso al Senato che lo Stato desidera le fortune e non il soffocamento degli enti locali. Posso rispondere a lei e al Governo, di cui ella fa parte con tanto prestigio, che gli enti locali desiderano non meno le fortune dello Stato ed il rafforzamento della sua autorità, e non lo sfaldamento di essa in tentativi incomposti di concorrenze irrazionali. Rafforzare l'autonomia provinciale non significa per noi abolire i prefetti, ma adeguarne le funzioni alla diversa valutazione di intensità che, in regime di democrazia, si deve dare rispettivamente al controllo di merito e a quello di legittimità.

La provincia, posta com'è ad un incrocio obbligato fra il comune e lo Stato, può rappresentare una tappa importante e sicura verso la regione, così come noi la interpretiamo, e più ancora verso una democrazia viva ed operante, così come noi la vogliamo, nel giusto equilibrio fra libertà e autorità. (*Applausi al centro Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società "Ala italiana" (*Già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato da quella V Commissione permanente*) (2019-B);

« Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (*Già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VII Commissione permanente*) (2245-B);

MARENCHI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione

1956 » (*Già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato da quella VIII Commissione permanente*) (2307-B);

« Elevazione del fondo speciale di riserva della sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2418).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi tre, alle Commissioni permanenti che già li hanno avuti in esame, nella stessa sede; l'ultimo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Per la discussione di una proposta di legge.

NICOLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTO. Signor Presidente, la prego di intervenire affinché sia posta all'ordine del giorno di domani o dopodomani la proposta

di legge Villa, Franzo, Viviani ed altri, recante il numero 2014, che è stata già esaminata dalla Commissione finanze e tesoro, la quale ha espresso all'unanimità parere favorevole. Già in Commissione avevamo chiesto di autorizzare il relatore a fare la relazione orale, trattandosi di un modesto problema su cui tutti sono d'accordo, e la cui soluzione è molto attesa dai mutilati e dagli invalidi. La discussione non impegnerà la Camera per più di cinque minuti.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e mi riservo di far conoscere alla Camera le decisioni adottate al riguardo.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

ORDINANZE DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE RELATIVE A GIUDIZI NEL CORSO DEI QUALI SONO STATE SOLLEVATE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Ordinanza del pretore di Roccastrada — in data 3 aprile 1956 — nella causa civile Brizzi Adolfo contro società « Il Solco » ed Ente Maremma, terzo chiamato, per il giudizio di legittimità sul decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4055, in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 76, 77 e 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di cassazione — in data 15 marzo 1956 — sui ricorsi proposti dalla Sezione Speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania contro Del Monte Chiara e da quest'ultima contro la Sezione speciale dell'Ente sopra specificato, per il giudizio di legittimità sui decreti del Capo dello Stato nn. 807 ed 839 del 31 agosto 1951, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Bologna — in data 10 aprile 1956 — nella causa civile Zappi Piretti Bianca contro Società cooperativa edilizia « Casa Serena », per il giudizio di legittimità sull'articolo 131 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in relazione agli articoli 102 e 103 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Mortara — in data 12 maggio 1956 — nel procedimento penale a carico di Daffara Giovanni di Mario, per il giudizio di legittimità sugli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e successive modificazioni, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Bari — in data 24 aprile 1956 — nel procedimento penale a carico di Palasciano Italo e Sciònti Renato,

per il giudizio di legittimità sugli articoli 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Montichiari — in data 16 maggio 1956 — nel procedimento penale a carico di Brunelli Giovanni e Brunelli Aldino, per il giudizio di legittimità sull'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Venasca — in data 30 aprile 1956 — nel procedimento penale a carico di Nicina Cecilia ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16, secondo comma, della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Bologna — in data 13 aprile 1956 — nella causa civile Società anonima immobiliare Veneto-Emiliana contro Ente per la colonizzazione del Delta Padano, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e sul decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 618, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Cosenza — in data 18 aprile 1956 — nella causa civile Boscarelli Raffaella contro Opera per la valorizzazione della Sila, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e sul decreto presidenziale 24 dicembre 1951, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Perugia — in data 8 giugno 1956 — nel procedimento penale a carico di Ragazzini Francesco

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

di Vincenzo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 655, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del giudice istruttore militare presso il tribunale militare territoriale di Cagliari — in data 21 maggio 1956 — nel procedimento penale a carico di Floris Angelo fu Luigi, per il giudizio di legittimità sull'articolo 285 del Codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 111 della Costituzione, e sugli articoli 43 e seguenti dell'ordinamento giudiziario militare di pace e 387, 401, 430 e 431 del Codice penale militare di pace.

Ordinanza della Corte di appello di Palermo — in data 25 aprile 1956 — nella causa civile D'Alì Giacomo contro Assessorato regionale agricoltura e foreste ed Ente per la riforma agraria della Sicilia, per il giudizio di legittimità sugli articoli 42 della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Palermo — in data 25 aprile 1956 — nella causa civile D'Alì Giacomo contro Assessorato regionale agricoltura e foreste ed Ente per la riforma agraria della Sicilia, per il giudizio di legittimità sugli articoli 42 della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Palermo — in data 25 aprile 1956 — nella causa civile D'Alì Giacomo contro Assessorato regionale agricoltura e foreste ed Ente per la riforma agraria per la Sicilia, per il giudizio di legittimità sugli articoli 42 della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Palermo — in data 25 aprile 1956 — nella causa civile Sieri Pepoli Giuseppina contro Assessorato regionale agricoltura e foreste ed Ente per la riforma agraria della Sicilia per il giudizio di legittimità sugli articoli 42 della legge regionale di riforma agraria 27 dicem-

bre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Palermo — in data 25 aprile 1956 — nella causa civile Adragna Pia contro Assessorato regionale agricoltura e foreste ed Ente per la riforma agraria della Sicilia, per il giudizio di legittimità sugli articoli 42 della legge regionale per la riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Cagliari — in data 7 giugno 1956 — nella causa civile Società fondiaria agricola tirrena contro Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Oratorio salesiano «Sant'Antonio di Padova» intervenuto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 18, commi 1° e 2° della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'articolo 42, secondo capoverso, della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Bologna — in data 18 maggio 1956 — nella causa civile Società per azioni agraria «La Torre» contro Ente per la colonizzazione del Delta Padano, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e sugli articoli 1, comma secondo, e 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione; sugli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sull'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e sull'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione all'articolo 42, comma terzo, della Costituzione; sul decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69, in relazione all'articolo 44 della Costituzione, nonché sul decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2976, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Bologna — in data 18 maggio 1956 — nella causa civile Manzoni Gabriella contro Ente per la colonizzazione del Delta Padano, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

n. 230, e sugli articoli 1, comma secondo, e 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 16, 77 e 113 della Costituzione; sull'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 44 e 3 della Costituzione; sugli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sull'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sull'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione all'articolo 42, comma terzo, della Costituzione; sul decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69, in relazione all'articolo 44 della Costituzione, nonché sul decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2951, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Bologna — in data 18 maggio 1956 — nella causa civile Società per azioni agraria Mezzacà contro Ente per la colonizzazione del Delta Padano, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e sugli articoli 1, comma secondo, e 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione; sull'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 44 e 3 della Costituzione; sugli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione all'articolo 42, comma terzo, della Costituzione; sul decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69, in relazione all'articolo 44 della Costituzione; e sul decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2977, in relazione agli articoli 76, 77 e 113 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Stigliano — in data 21 giugno 1956 — nel procedimento penale a carico di Brodu Cosimo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 189 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Arienzo — in data 25 giugno 1956 — nel procedimento penale a carico di Vacchiano Francesco Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278.

Ordinanza del tribunale di Bologna — in data 24 maggio 1956 — nella causa civile Garbagnati Luigi e Biffi Antonia contro Ente per la colonizzazione del Delta Padano e Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il

giudizio di legittimità sui decreti presidenziali 14 maggio 1952, n. 614, e 3 ottobre 1952, n. 1539, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Voghera — in data 15 maggio 1956 — nella causa civile Bergomi Ornella contro Francesi Ielma, Tartara Marisa e Tartara Giuseppina, per il giudizio di legittimità sull'articolo 252 del Codice civile.

Ordinanza della Corte di appello di Napoli — in data 28 aprile 1956 — nella causa civile Farina Giuseppe contro Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera nazionale combattenti, per il giudizio di legittimità sull'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e sull'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 76 e 113 della Costituzione; e sul decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4205, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Napoli — in data 4 maggio 1956 — nella causa civile Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — contro Cosimini Lina per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4203.

Ordinanza del pretore di Cesena — in data 28 giugno 1956 — nella causa civile Celestini Sidonia contro Testa Virgilio, per il giudizio di legittimità sul decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1217, in relazione all'articolo 77 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Brindisi — in data 8 giugno 1956 — nella causa civile Granafei Ugo contro Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 3043, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Brindisi — in data 8 giugno 1956 — nella causa civile Granafei Ugo e Granafei Giuseppina contro Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per la irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per il giudizio di legittimità sulla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione agli articoli 3, 76 e 77 della Costituzione; sull'articolo 4 della medesima legge, in relazione all'articolo 44 della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 1956

Costituzione; sul decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione; e sul decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 3042, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Pontedecimo — in data 6 luglio 1956 — nel procedimento penale a carico di Rizzi Lorenzo, per il giudizio di legittimità sul primo comma dell'articolo 510, del Codice di procedura penale, in relazione agli articoli 24, secondo comma, 27 e 23 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Lecce — in data 26 giugno 1956 — nella causa civile Personè Egidio e Personè Alessandro contro Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale 19 novembre 1952, n. 2337, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
